

UNIVERSITÀ DI PISA

Direzione Didattica, Studenti e Internazionalizzazione

Il Dirigente: Dott. Michele Amato Padrone

Il Coordinatore: Dott.ssa Stefania Milella

Unità Contribuzione studentesca

Responsabile: Sig. Cinzia Filidei



IL RETTORE

- visto l'articolo 26 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 6, comma 1 "Autonomia delle Università";
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- richiamato lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale del n. 2711/2012 del 27 febbraio 2012, come da ultimo modificato con d.r. n. 498/2024 del 4 marzo 2024;
- richiamato il regolamento generale di Ateneo, emanato con d.r. n. 1108/2013 del 5 agosto 2013, come da ultimo modificato con d.r. n. 593/2024 del 15 marzo 2024;
- richiamato il regolamento didattico di Ateneo, emanato con d.r. n. 9028 del 24 giugno 2008 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" e successive modifiche e integrazioni;
- visto l'articolo 5 del decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)";
- vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e, in particolare, i commi 255, 256, 257 e 258 dell'articolo 1, che introduce una nuova disciplina in materia di contribuzione universitaria;
- visto il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2020, n. 234 "Estensione esonero totale e parziale dal contributo annuale - Università statali";
- visto il Decreto Ministeriale n. 1014 del 3 agosto 2021 "Esoneri totali e parziali dal contributo onnicomprensivo annuale da parte delle università per gli studenti delle Università statali" che a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 prevede, tra l'altro, l'innalzamento della no-tax area da € 20.000,00 a € 22.000,00;
- richiamato il Regolamento sulla contribuzione studentesca per l'anno accademico 2025-2026 approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 6 giugno 2025, n. 203/2025;
- ritenuto necessario emanare il regolamento sulla contribuzione studentesca per l'anno accademico 2026-2027;
- visto il d.r. n. 326/2025, come modificato dal d.r. 73/26, che ha istituzionalizzato il Tavolo di Ateneo sulla contribuzione studentesca, con funzioni di confronto tra la governance e la rappresentanza studentesca, con il supporto tecnico delle Direzioni competenti in materia, al fine di supportare le attività istruttorie della Commissione I "Didattica, attività studentesche e internazionalizzazione" e quelle deliberanti degli organi accademici sul regolamento per la contribuzione studentesca, ampliando ed estendendo le occasioni di dialogo con la rappresentanza studentesca;
- atteso che il Tavolo soprarichiamato si è riunito nei giorni 10, 17, 26 marzo, 9 e 16 aprile 2026; ha quindi elaborato una proposta per la contribuzione studentesca 2026-2027;

- atteso che la Commissione I "Didattica, attività studentesche e internazionalizzazione", nella seduta del 29 aprile 2026, ha espresso all'unanimità parere favorevole in merito alla "Contribuzione studentesca 2026-2027" e, a maggioranza, parere favorevole con il voto contrario della componente studentesca, in merito alla "Contribuzione per studenti con redditi e patrimoni all'estero";
- tenuto conto che il Senato Accademico, nella seduta del 15 maggio 2026, ha espresso parere favorevole in merito alla "Contribuzione studentesca 2026-2027" mentre non ha espresso un parere favorevole in merito alla "Contribuzione per studenti con redditi e patrimoni all'estero" e non ha espresso altresì un parere favorevole sulla conferma della disciplina prevista per l'a.a. 2025-2026 con riferimento alla contribuzione per gli studenti con redditi e patrimoni all'estero;
- atteso pertanto che, con riferimento agli "Studenti con redditi e patrimoni all'estero", la disciplina che sarà applicata nell'anno accademico 2026-2027 sarà la stessa dell'anno accademico 2025-2026;
- vista la delibera n. 108 del 15 maggio 2025 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla "Contribuzione studentesca 2026-2027";
- vista la delibera n. 205 del 29 giugno 2026 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la "Contribuzione studentesca 2026-2027", contenente le novità da introdurre nel "Regolamento sulla contribuzione studentesca per l'anno accademico 2026-2027";

DECRETA

- Art. 1 È emanato il "Regolamento sulla contribuzione studentesca per l'anno accademico 2026-2027", allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
- Art. 2 Il regolamento di cui al precedente articolo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale Informatico ed è inoltre consultabile sul sito dell'Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Riccardo Zucchi



**REGOLAMENTO
CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
ANNO ACCADEMICO 2026/2027**

Sommario

1

Capitolo 1 - PARTE GENERALE.....	1
1.0 DEFINIZIONI.....	1
1.1 AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO ANNUALE, RIDUZIONI, ESONERI E CONTRIBUZIONI SPECIFICHE.....	2
1.1.1 Ammontare massimo del contributo annuale	2
1.1.2 Riduzioni massime del contributo annuale ed esoneri.....	2
1.1.2.1 Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale	2
1.1.2.2 Studenti iscritti ai corsi post-laurea	2
1.1.2.3 Esonero totale dal contributo annuale	2
1.1.2.4 Esonero parziale del contributo per studenti con invalidità dal 45% al 65%.....	3
1.1.2.5 Studenti ultracinquantenni	4
1.1.2.6 Esonero parziale del contributo per studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A.) - L. 170/2010 ...	4
1.1.3 Contribuzioni specifiche.....	4
1.1.3.1 Corsi singoli.....	4
1.1.3.2 Studenti dipendenti dell'Università di Pisa e dipendenti di altre istituzioni	4
1.1.3.3 Accademia navale di Livorno	5
1.1.3.4 Dipendenti pubbliche amministrazioni - PA 110 e lode	5
1.1.3.5 Foundation course	5
1.1.3.5.1 Importi e scadenze	5
1.1.3.5.2 Benefici per gli studenti	6
1.1.3.6 Inclínados hacia America Latina.....	6
1.1.3.6.1 Inclínados hacia America Latina laurea magistrale non a ciclo unico	6
1.1.4 Servizi accessori	6
1.2 IMPORTI DEL CONTRIBUTO ANNUALE	7
1.2.1 Criteri per la determinazione del contributo annuale	7
1.2.2 Importi del contributo annuale.....	7
1.2.3 Ulteriori riduzioni del contributo annuale	9
1.2.4 Contributo annuale e riduzioni per studenti con redditi e/o patrimoni all'estero.....	9
1.2.5 Riduzione contributo annuale per studenti in situazioni particolari—ISEE corrente per prestazioni universitarie.	11
1.3 ESCLUSIONI DALLE RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ANNUALE.....	11
1.4 MODALITÀ E TERMINI PER L'OTTENIMENTO DELLE RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ANNUALE.....	11
1.5 CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI DI STUDIO	12
1.5.1 Iscrizione a due corsi dell'Università di Pisa	12
1.5.2 Iscrizione a un corso dell'Unipi e a un corso di altro ateneo della regione toscana	12
1.5.3 Iscrizione a un corso dell'Unipi e a un corso di altra Istituzione/Ateneo di una regione diversa dalla Toscana	13
1.5.4 Diritto allo studio	13
1.6 CONTROLLI E SANZIONI.....	13
1.6.1 Controlli	13
1.6.2 Sanzioni pecuniarie	13
1.6.3 Sanzioni amministrative.....	14
1.7 NORME GENERALI.....	14
Capitolo 2 - STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE	15
2.1 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER MERITO.....	15
2.1.1 Immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico.....	15
2.1.2 Iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico	15
2.2 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER CONDIZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE.....	15
2.2.1 Termini.....	15
2.2.2 Termini per situazioni particolari	15
2.2.3 Rateazione del contributo annuale.....	16
2.2.3.1 Importi e scadenze delle rate	16
2.2.3.2 Termini per situazioni particolari	16
2.2.3.3 Indennità di mora per iscrizione e pagamento delle rate in ritardo	17
2.2.4 Conseguimento titolo accademico	17
2.2.5 Validità del contributo annuale	18
2.3 STUDENTE A TEMPO PARZIALE	21
2.3.1 Condizioni di ammissibilità	21

2.3.2	Come e quando presentare la domanda	21
2.3.3	Ammissione	22
2.3.4	Incompatibilità	22
2.3.5	Contribuzione dovuta	22
2.3.6	Perdita dello status di studente a tempo parziale	23
2.4	DECADENZA	23
Capitolo 3 - STUDENTI ISCRITTI AI CORSI POST-LAUREA		24
3.1	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	24
3.1.1	Riduzione del contributo annuale.....	24
3.1.2	Rateazione	25
3.2	PROCEDURE DI CARRIERA PER SPECIALIZZANDI	27
3.2.1	Sospensione.....	27
3.2.2	Rinuncia agli studi o decadenza dagli studi	27
3.2.3	Trasferimento da altro ateneo.....	27
3.2.4	Trasferimento ad altro ateneo.....	27
3.2.5	Esame finale scuole di specializzazione	27
3.3	MASTER UNIVERSITARI	27
3.3.1	Contributo annuale.....	28
3.3.2	Rinuncia al master	28
3.3.3	Sospensione	28
3.3.4	Decadenza	28
3.3.5	Esoneri o rimborsi per assegnazione agevolazioni o contributi di merito	28
3.3.6	Altri esoneri	28
3.4	FORMAZIONE INSEGNANTI	29
3.4.1	Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno degli alunni con disabilità anno accademico 2025/2026	29
3.4.1.1	Contribuzione	29
3.4.1.2	Rinuncia.....	29
3.4.1.3	Sospensione.....	29
3.4.2	Percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado	29
3.4.2.1	Contribuzione	29
3.4.2.2	Rinuncia.....	30
3.4.2.3	Sospensione.....	30
3.5	CORSI DI DOTTORATO	30
3.5.1	Iscrizione.....	30
3.5.2	Proroga retribuita	30
3.5.3	Esame finale	30
3.5.4	Riconoscimento titolo di dottorato	30
ALLEGATO 1		31
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e s.m.i.		31
ALLEGATO 2		32
Classificazione dei paesi in base al reddito (Fonte: World Bank) e al DM n. 176 del 24/02/2026		32

Capitolo 1 - PARTE GENERALE

1.0 DEFINIZIONI

Nel seguito e ai fini del presente regolamento, per:

- a. **studenti**, si intendono: nel capitolo 2, gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale; nel capitolo 3, gli iscritti alle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca;
- b. **studenti regolari**, si intendono gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del capitolo 2 da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno, con riferimento alle carriere dello stesso ciclo all'interno dell'Università di Pisa, eccetto quelle concluse per conseguimento titolo;
- c. **studenti non regolari**, si intendono gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del capitolo 2 da un numero di anni superiore alla durata normale del corso aumentata di 1, con riferimento alle carriere dello stesso ciclo all'interno dell'Università di Pisa, eccetto quelle concluse per conseguimento titolo;
- d. **studenti inattivi**, si intendono gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del capitolo 2 a partire dal 2° anno fuori corso e che non hanno acquisito almeno 25 CFU nel periodo 11 agosto 2024 – 10 agosto 2026;
- e. **maggiorazione per irregolarità**, si intende l'aumento della contribuzione applicato agli studenti di cui alla lettera c), inglobato all'interno del contributo omnicomprensivo di cui all'art. 1 comma 252 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- f. **maggiorazione per inattività**, si intende l'aumento della contribuzione applicato agli studenti di cui alla lettera d), inglobato all'interno del contributo omnicomprensivo di cui all'art. 1 comma 252 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- g. **contributo annuale**, si intende:
 - per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, l'importo del contributo omnicomprensivo annuale di cui all'art. 1 comma 252 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, cioè, i contributi di iscrizione universitaria compresi quelli per l'attività sportiva universitaria, la maggiorazione per irregolarità e la maggiorazione per inattività, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
 - per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, l'importo del contributo annuale di cui all'art. 1 comma 262 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, cioè, i contributi di iscrizione universitaria compresi i contributi per l'attività sportiva universitaria, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
 - per gli studenti iscritti ai corsi di master e ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno, l'importo delle tasse e dei contributi di iscrizione universitaria, con esclusione dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
- h. **riduzione**, si intende l'esonero parziale o totale dal pagamento del contributo annuale, concesso per condizioni economico-patrimoniali e/o personali e/o per merito. Agli studenti di cui al capitolo 3, la riduzione può essere riconosciuta esclusivamente per condizione economico-patrimoniale;
- i. per **DSU**, si intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana;
- j. per attestazione **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), si intende l'attestazione in corso di validità per l'ottenimento delle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, così come definito dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*" e s.m.i. e, in particolare, dall'articolo 8 (Allegato 1);
- k. per attestazione **ISEEU parificato**, si intende la scheda di raccolta dei dati per il calcolo dell'indicatore ISEEU parificato (rilasciato dai CAF presenti sul territorio nazionale), che tiene conto dei redditi e dei patrimoni dello studente straniero non residente in Italia oppure residente, ma non autonomo (art. 8 D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.) e con famiglia all'estero, italiano residente all'estero e non iscritto all'AIRE, al quale non può essere rilasciata l'attestazione ISEE di cui al punto j;
- l. per **dichiarazione sostitutiva unica**, si intende la dichiarazione sottoscritta per l'ottenimento

- dell'attestazione ISEEU o la scheda di raccolta dei dati per l'ottenimento dell'attestazione ISEEU parificato;
- m. per **procedure e termini**, si intende, nel capitolo 2, l'allegato *"Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale"* e *"Procedure di Ateneo connesse alla pre-iscrizione degli studenti internazionali richiedenti visto sul portale ministeriale University, in attuazione delle Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e i relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per gli aa.aa. 2026/2027 e 2027/2028"* - Anno accademico 2026-2027 - e nel capitolo 3, l'Allegato *"Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti alle scuole di specializzazione, master e formazione insegnanti – Anno accademico 2026-2027"* approvati con delibera del Senato Accademico n. 109 del 15/05/2026 e *"Procedure e termini relativi alle carriere dei dottorandi – Anno accademico 2026-2027"* così come saranno approvate dal Senato Accademico.
- n. per gli iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria e ai fini della completezza del testo, il presente Regolamento include anche gli importi, le scadenze e le rate del contributo annuale relativi ad anni accademici precedenti non ancora conclusi, compresi i termini per l'invio della comunicazione per l'ottenimento della riduzione del contributo, nei casi consentiti;
- o. per **credito formativo universitario (CFU)** si intende l'unità di misura utilizzata nelle università italiane per misurare il carico di lavoro richiesto allo studente ed equivalente ad un totale di 25 ore complessive di impegno.

1.1 AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO ANNUALE, RIDUZIONI, ESONERI E CONTRIBUZIONI SPECIFICHE

1.1.1 Ammontare massimo del contributo annuale

Per gli **studenti regolari** e gli specializzandi non medici, l'ammontare massimo del contributo annuale per l'iscrizione all'anno accademico 2026/2027 è di **€ 2.900,00**.

Per gli **studenti non regolari**, a tale importo si aggiunge la maggiorazione per irregolarità che, in relazione agli anni di iscrizione e all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, varia da € 200,00 fino a un massimo di € 580,00. Per tali studenti, l'ammontare massimo del contributo annuale per l'iscrizione all'anno accademico 2026/2027 è di **€ 3.480,00**.

Per gli **studenti inattivi**, agli importi previsti per gli studenti non regolari si aggiunge anche la maggiorazione per inattività che, in relazione all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, varia da € 50,00 fino ad un massimo di € 200,00. Per tali studenti, l'ammontare massimo del contributo annuale per l'iscrizione all'anno accademico 2026/2027 è di **€ 3.680,00**.

Per l'iscrizione ad un corso di studio, lo studente è tenuto al pagamento, oltre che del contributo annuale, anche della tassa regionale di **€ 140,00** nei casi previsti dalla specifica normativa regionale di riferimento e, in caso di prima iscrizione, dell'imposta di bollo da **€ 16,00** in nessun caso rimborsabile.

Per gli iscritti ai master, ai percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II livello, per i medici specializzandi e per gli iscritti ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno l'ammontare del contributo annuale, la rateazione e le scadenze di pagamento sono stabiliti nelle specifiche sezioni del Capitolo 3.

1.1.2 Riduzioni massime del contributo annuale ed esoneri

1.1.2.1 Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale

Il contributo annuale è ridotto, a domanda, secondo quanto di seguito stabilito, in relazione alla condizione economico-patrimoniale e al numero di anni d'iscrizione:

- per gli studenti regolari (punto 1.0.b), fino ad un massimo di € 2.900,00;
- per gli studenti non regolari (punto 1.0.c), fino a un massimo di € 3.255,00;
- per gli studenti inattivi (punto 1.0.d), fino a un massimo di € 3.405,00.

Il contributo annuale è ridotto, d'ufficio, dell'importo pari a € 150,00, ai soli studenti in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 2.1.

Resta inteso che la somma di tutte le riduzioni previste dal presente Regolamento, in nessun caso, può eccedere gli importi massimi di cui al presente articolo.

1.1.2.2 Studenti iscritti ai corsi post-laurea

Il contributo annuale è ridotto, a domanda, secondo quanto di seguito stabilito, in relazione alla condizione economico-patrimoniale, fino ad un massimo di € 2.900,00.

1.1.2.3 Esonero totale dal contributo annuale

Sono d'ufficio esonerati totalmente dal pagamento del contributo annuale, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) assegnatari di borse di studio concesse, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dal DSU. Gli studenti iscritti al I anno dei corsi di laurea e laurea magistrale, ai quali viene revocata la borsa di studio dal DSU per insufficienza di merito, sono comunque esonerati totalmente dal pagamento della contribuzione;
- b) idonei non beneficiari, per esaurimento fondi, di borse di studio riconosciute a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dal DSU;
- c) iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;
- d) stranieri assegnatari di borsa di studio governativa, (MAECI, Invest Your talent, ...), titolari di finanziamenti a sostegno della ricerca nell'ambito di progetti promossi dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali, iscritti all'Università di Pisa a seguito di convenzioni istituite in ambito di cooperazione internazionale, a seguito di acquisizione, da parte degli uffici, di notizie certe sulla predetta condizione;
- e) vincitori di gare o assegnatari di premi di studio istituiti dall'ateneo, quali "Gara di macchina di Turing", "Premio Eugenio e Claudia", "Comunicazione e creatività sul tema dei cambiamenti climatici" organizzato da CIRSEC, anche in collaborazione con altri enti.

L'esonero totale dal pagamento del contributo annuale è altresì riconosciuto, a domanda, alle seguenti categorie:

- f) studenti detenuti;
- g) studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Il beneficio è concesso, anche a posteriori, a coloro che hanno ottenuto l'accertamento della disabilità o dell'invalidità a fronte di domanda presentata all'ente competente a partire dal 1° gennaio 2026. La dichiarazione di invalidità potrà essere fatta valere anche per anni accademici precedenti solo nel caso in cui non sia già stata effettuata l'iscrizione per tali anni. A tali studenti l'iscrizione viene automaticamente rinnovata di anno in anno, fino a quando non comunichino all'Università la perdita del requisito;
- h) studenti *Care Leaves* (che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria);
- i) studenti che, per cause riconducibili a ritardi dell'Università di Pisa, siano impossibilitati a fruire per l'intero anno accademico dei servizi didattici e amministrativi;
- j) studenti figli di beneficiari di pensione di inabilità, stabilita dall'art. 12 della L. 118/1971, e secondo quanto previsto dall'art. 30 della stessa legge.

Gli studenti di cui alle lettere a), b) e g) sono esonerati oltre che dal contributo annuale, anche dalla tassa regionale e da qualsiasi onere amministrativo, ad eccezione delle tasse previste per i servizi accessori di cui all'articolo 1.1.4.

Tutti gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa regionale, pari a € 140,00, fatta eccezione per gli esoneri previsti dalla Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 "Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione" e successive modifiche e integrazioni

In attesa dell'esito del quesito sottoposto dall'Università di Pisa a tutte le Autorità competenti sulla corretta applicazione della l. Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 4 nella parte in cui dispone che "*Gli studenti immatricolati e iscritti ai corsi di studio di ciascun anno accademico degli istituti di cui all'articolo 2, comma 1, compresi i corsi che si svolgono presso sedi o sezioni decentrate o distaccate anche fuori regione, sono tenuti al pagamento alla Regione Toscana della tassa regionale per il diritto allo studio universitario*", il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio da parte degli studenti iscritti al corso di laurea in Geology, erogato a Taskhent (Uzbekistan), resta sospeso.

1.1.2.4 Esonero parziale del contributo per studenti con invalidità dal 45% al 65%

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, con riconosciuta invalidità dal 45% al 65%, sono tenuti al pagamento del 50% del contributo annuale previsto per gli studenti regolari a parità di condizioni economiche attestate dall'ISEE. Tale beneficio è concesso per l'a.a. 2026/2027 a fronte di una certificazione attestante l'invalidità in corso di validità al momento dell'iscrizione e, fino alla sua scadenza, eventualmente anche per anni gli accademici successivi. Il beneficio concesso viene, comunque, mantenuto fino al giorno antecedente l'apertura dell'iscrizione all'anno accademico successivo, indipendentemente dalla data di scadenza.

Il beneficio è riconosciuto per l'a.a. 2026/2027, anche a posteriori, a coloro che hanno ottenuto l'accertamento dell'invalidità a fronte di domanda presentata all'ente competente a partire dal 1°

gennaio 2026. La dichiarazione di invalidità potrà essere fatta valere anche per anni accademici precedenti solo nel caso in cui non sia già stata effettuata l'iscrizione per tali anni.

Si applica la riduzione per merito prevista all'art. 2.1 del presente regolamento, in presenza dei requisiti necessari.

Non si applicano le maggiorazioni per irregolarità e inattività previste all'art. 1.2 del presente regolamento.

Il beneficio non è riconosciuto agli studenti ai quali vengono applicate le contribuzioni di cui agli articoli 1.1.2.6, 1.1.3 e 2.3.

1.1.2.5 Studenti ultracinquantenni

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d'età o lo compiano entro il 31 dicembre 2026, il contributo annuale massimo ammonta ai € 2.900,00.

Tale contributo può essere ridotto sulla base dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento, come segue:

ISEE		Contributo annuale studente ultracinquantenne
Da €	A €	
0	26.000	€ 0
26.001	> 99.000 e NO RID	100% del contributo annuale previsto per studenti Regolari fino ad un massimo di € 2.900,00

Si applica la riduzione per merito prevista all'art. 2.1 del presente regolamento in presenza dei requisiti necessari.

Non si applicano le maggiorazioni per irregolarità e inattività previste all'art. 1.2 del presente regolamento.

1.1.2.6 Esonero parziale del contributo per studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A.) - L. 170/2010

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, con D.S.A. certificati dal Servizio Sanitario Nazionale o da enti accreditati, beneficiano di una riduzione del 20% del contributo annuale dovuto dagli studenti regolari tenendo conto della situazione ISEE. Tale beneficio è concesso a fronte di una certificazione attestante i D.S.A. in corso di validità al momento dell'iscrizione.

Il beneficio è riconosciuto per l'a.a. 2026/2027, anche a posteriori, a coloro che hanno ottenuto l'accertamento dei D.S.A. a fronte di domanda presentata all'ente competente a partire dal 1° gennaio 2026.

Si applica la riduzione per merito prevista all'art. 2.1 del presente regolamento, in presenza dei requisiti necessari.

Non si applicano le maggiorazioni per irregolarità e inattività previste all'art. 1.2 del presente regolamento.

Il beneficio non è riconosciuto agli studenti ai quali vengono applicate le contribuzioni di cui agli articoli 1.1.2.4, 1.1.3 e 2.3.

1.1.3 Contribuzioni specifiche

1.1.3.1 Corsi singoli

Il contributo di iscrizione ai corsi singoli è di € 200,00 a titolo di oneri amministrativi e di € 18,00 per ogni CFU. È ammessa l'iscrizione senza il pagamento del contributo, qualora il richiedente presenti opportuna documentazione che ne comprovi l'esonero.

Gli oneri amministrativi e il contributo di iscrizione non sono rimborsabili, eccezion fatta per il mancato accoglimento da parte del competente organo accademico della richiesta di iscrizione a corsi singoli riferiti ad attività formative previste in corsi di studio ad accesso programmato.

Le modalità di iscrizione e la disciplina dei corsi singoli sono definite all'art. 2.3 "Corsi singoli" di "Procedure e termini".

I richiedenti asilo, come da delibera del Senato Accademico n. 185 del 14 settembre 2017, sono esonerati dal pagamento degli oneri amministrativi e del contributo d'iscrizione previsto dal presente articolo, possono superare il limite massimo annuo di crediti (25 CFU) previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo e sostenere gli esami anche dopo 12 mesi dalla presentazione della domanda.

1.1.3.2 Studenti dipendenti dell'Università di Pisa e dipendenti di altre istituzioni

L'ammontare del contributo annuale è stabilito forfettariamente, indipendentemente dalle condizioni economico-patrimoniale e di merito (anche per conseguire ulteriori titoli), in € 250,00 per i dipendenti a tempo indeterminato dell'Università di Pisa, della Scuola Normale di Pisa, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dell'IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca e del DSU. Si

applica anche al personale dell'Università di Pisa in servizio a tempo determinato da almeno sei mesi alla data di immatricolazione o di iscrizione al corso di studi; l'anno seguente l'agevolazione può essere confermata a condizione che lo studente sia ancora dipendente dell'ateneo dell'Università di Pisa. I dipendenti dell'Università di Pisa sono altresì esonerati dall'eventuale pagamento della tassa di ricongiunzione della carriera, di cui all'art. 13 *"Ricongiunzione della carriera"* di *"Procedure e termini"*.

Non possono beneficiare della riduzione per merito di cui all'art. 2.1.

Lo studente può altresì beneficiare della riduzione del contributo annuale sulla base dell'attestazione ISEE in corso di validità, qualora più favorevole.

Il contributo forfettario di cui presente articolo non si applica agli iscritti ai master, agli iscritti ai percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II livello, ai medici specializzandi e agli iscritti ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno, anche stranieri.

1.1.3.3 Accademia navale di Livorno

L'Accademia Navale di Livorno corrisponde all'Università di Pisa, per gli allievi iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, quanto previsto in apposita convenzione.

1.1.3.4 Dipendenti pubbliche amministrazioni - PA 110 e lode

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a seguito della stipula di un protocollo d'intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione - Dipartimento della Funzione Pubblica e l'Università di Pisa nell'ambito dell'iniziativa "PA 110 e lode", può essere prevista una contribuzione specifica.

1.1.3.5 Foundation course

1.1.3.5.1 Importi e scadenze

Ai fini dell'iscrizione ai **"Foundation Course"**, di cui alle delibere del Consiglio di amministrazione n. 149 del 28 aprile 2017 e n. 187 del 22 maggio 2020 e alle Linee Guida approvate, da ultimo, con delibere del Consiglio di amministrazione n. 198 del 22 maggio 2024 e del Senato Accademico n. 152 del 7 giugno 2024, è previsto il pagamento di un contributo omnicomprendente commisurato al percorso seguito in termini di CFC (Credit Foundation Course), così come riportato di seguito:

	CFC	Contribuzione totale	Importo e scadenza rate
FC Humanities, Science e Social Science	60	€ 5.000,00 (non rimborsabili)	€ 1.000,00 da pagare prima dell'iscrizione poiché funzionali all'emissione della lettera di accettazione € 1.000,00 entro il 29 gennaio 2027 € 1.000,00 entro il 26 febbraio 2027 € 1.000,00 entro il 31 marzo 2027 € 1.000,00 entro il 30 aprile 2027
Iscrizione a singoli moduli		€ 85,00 per ciascun CFU	il 20% (non rimborsabile) da pagare prima dell'iscrizione poiché funzionale all'emissione della lettera di accettazione l'80% dell'importo dovuto entro il 31 gennaio 2027

Unitamente alla prima rata deve essere versata l'imposta di bollo pari a € 16,00.

Detta rata è rimborsabile solo in caso di rifiuto di rilascio del visto di studio da parte della Rappresentanza Diplomatica competente e della successiva comunicazione di ritiro da parte dello studente. Il rifiuto di cui sopra deve avvenire entro e non oltre il 31 ottobre 2026 e deve essere attestato (insieme alla data) tramite comunicazione/lettera ufficiale da parte della Rappresentanza sopracitata, che lo studente deve far pervenire tramite e-mail all'indirizzo studyabroad@unipi.it.

Le rate successive alla prima non sono rimborsabili e i pagamenti avvenuti dopo le date di scadenza determinano l'addebito di una indennità di mora pari a € 100,00.

Le indennità di mora non si applicano agli studenti iscritti ai corsi singoli e al pagamento in ritardo della prima rata.

In caso di rinuncia, lo studente è tenuto al pagamento delle rate scadute al momento della formalizzazione della richiesta, la quale deve essere fatta pervenire via e-mail a studyabroad@unipi.it. Per l'anno accademico 2026/2027, lo studente può ottenere il certificato finale del Foundation Course entro il **31 luglio 2027**.

Qualora uno studente in seguito alla chiusura della carriera abbia ancora dei crediti da recuperare,

potrà nuovamente iscriversi ai singoli insegnamenti d'interesse pagando un contributo di € 85,00 per ogni credito da conseguire.

Il suddetto contributo non è dovuto da parte dello studente nei seguenti casi:

- qualora sostenga l'esame o gli esami mancanti entro il mese di settembre 2027
- qualora richieda il riconoscimento del livello d'italiano conseguito autonomamente attraverso il Centro Linguistico di Ateneo o Certificazione di Lingua Italiana di Qualità (CLIQ).

Gli esami sostenuti o riconosciuti dopo il 31 luglio 2027 vengono verbalizzati su nuova carriera con iscrizione a singoli moduli.

1.1.3.5.2 Benefici per gli studenti

Alla fine di ogni edizione del FC, i Presidenti del FC Humanities, Science e Social Science nominano ciascuno lo studente migliore del proprio percorso sulla base del rendimento complessivo maturato durante l'anno.

I tre studenti migliori, nel caso si immatricolino a un corso di laurea o laurea a ciclo unico dell'Università di Pisa, solo per il primo anno d'iscrizione, hanno diritto ai seguenti benefici:

- esenzione dal pagamento della contribuzione (a eccezione della tassa regionale e dell'imposta di bollo)
- borsa di studio di importo pari a € 1.000,00 lordo amministrazione.

Gli studenti iscritti al Foundation Course non possono fare domanda per i benefici previsti dal DSU Toscana.

1.1.3.6 Inclínados hacia America Latina

1.1.3.6.1 Inclínados hacia America Latina laurea magistrale non a ciclo unico

Gli studenti Inclínados hacia America Latina, con cittadinanza latino-americana, iscritti nel 2024/2025 al primo anno ad un corso di laurea magistrale, sono esonerati dal pagamento della contribuzione anche per un ulteriore anno accademico, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti minimi di merito:

- a) per l'iscrizione al corso per la terza volta, abbiano acquisito almeno 60 CFU entro il 30 ottobre 2026.

Sono comunque tenuti al pagamento di € 140,00 a titolo di tassa regionale.

In difetto dei suddetti requisiti, per la determinazione del contributo annuale si fa riferimento all'art.

1.2.4 "Contributo annuale e riduzioni per studenti con redditi e/o patrimoni all'estero".

Per 3 studenti colombiani, di cui alla delibera del Consiglio d'amministrazione del 23 aprile 2025, n. 168, è previsto l'esonero totale dal pagamento della contribuzione per iscriversi al II anno nell'anno accademico 2026/2027 al corso di laurea magistrale di immatricolazione.

Il beneficio del Progetto Inclínados hacia America Latina non è compatibile:

- con la borsa di studio erogata dall'Azienda regionale per il diritto allo studio;
- con le borse di studio erogate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in favore di studenti stranieri e italiani residenti all'estero (IRE).

1.1.4 Servizi accessori

Coloro che intendano partecipare alle selezioni per l'accesso ai corsi di studio sono tenuti al pagamento dei seguenti importi, non rimborsabili e non conguagliabili con il contributo annuale, quale compartecipazione ai costi amministrativi:

- **€ 100,00** per i concorsi per l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- **€ 100,00** per la domanda di ammissione ai percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado;
- **€ 60,00** per i concorsi per l'accesso ai corsi di primo e secondo livello a numero programmato nazionale;
- **€ 60,00** per i concorsi delle scuole di specializzazione (banditi a livello locale);
- **€ 60,00** per i concorsi per l'ammissione ad anni successivi al primo dei corsi ad accesso programmato nazionale;
- **€ 30,00** per ciascun concorso di ammissione ai corsi a numero programmato locale che preveda una prova unica svolta contestualmente da tutti i candidati, in presenza o a distanza in modalità telematica;
- **€ 30,00** per i concorsi per l'accesso ai corsi a numero programmato nazionale, che prevedano lo svolgimento delle prove a distanza in modalità telematica;
- **€ 30,00** per i concorsi per l'accesso ai corsi di dottorato. Qualora i concorsi di dottorato siano banditi per progetto/tema di ricerca e/o curriculum, potrà essere richiesta un'unica

tassa per più concorsi riferentesi al medesimo corso;

- **€ 20,00** per i test di valutazione della preparazione iniziale previsto per i corsi ad accesso libero;
- **€ 35,00** per il test on-line di verifica della lingua italiana degli studenti non UE richiedenti visto. Coloro che superano il test dovranno sostenere un'ulteriore prova orale, la cui quota di iscrizione è pari a **€ 35,00** da versare al Centro Linguistico Interdipartimentale – CLI;
- per l'accesso ai corsi di laurea con concorso per soli titoli non è richiesto alcun contributo.

La tassa per il rilascio dei duplicati dei seguenti documenti è da corrispondere nei soli casi di smarrimento, furto e/o deterioramento e non è rimborsabile:

- Badge per la rilevazione delle presenze dei medici specializzandi (non dovuta in caso di smagnetizzazione) **€ 10,00**
- Libretto di tirocinio **€ 15,00**
- Diploma (comprensivo di € 16,00 per imposta di bollo) **€ 56,00.**

1.2 IMPORTI DEL CONTRIBUTO ANNUALE

1.2.1 Criteri per la determinazione del contributo annuale

Il contributo annuale può variare in relazione all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, al numero di anni d'iscrizione e al numero di CFU acquisiti.

La condizione economico-patrimoniale dello studente è valutata sulla base dell'ISEE, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1.2.4. e 1.2.5.

1.2.2 Importi del contributo annuale

Gli importi del contributo omnicomprensivo sono riepilogati nella tabella sottostante.

Contributo omnicomprensivo studente a tempo pieno						
ISEE da €	a €	Studente regolare	Studente attivo iscritto dal 2° al 4° anno oltre la durata normale del corso	Studente inattivo iscritto dal 2° al 4° anno oltre la durata normale del corso	Studente attivo iscritto dal 5° anno oltre la durata normale del corso	Studente inattivo iscritto dal 5° anno oltre la durata normale del corso
€ 0	€ 26.000	0	200	250	225	275
€ 26.001	€ 27.000	280	505	605	530	630
€ 27.001	€ 28.000	328	553	653	578	678
€ 28.001	€ 29.000	376	601	701	626	726
€ 29.001	€ 30.000	424	649	749	674	774
€ 30.001	€ 31.000	471	696	796	721	821
€ 31.001	€ 32.000	516	741	841	766	866
€ 32.001	€ 33.000	567	792	892	817	917
€ 33.001	€ 34.000	619	844	944	869	969
€ 34.001	€ 35.000	674	899	999	924	1.024
€ 35.001	€ 36.000	730	955	1.055	980	1.080
€ 36.001	€ 37.000	788	1.013	1.113	1.038	1.138
€ 37.001	€ 38.000	847	1.072	1.172	1.097	1.197
€ 38.001	€ 39.000	907	1.132	1.232	1.157	1.257
€ 39.001	€ 40.000	969	1.194	1.294	1.219	1.319
€ 40.001	€ 41.000	1.031	1.281	1.431	1.331	1.481
€ 41.001	€ 42.000	1.095	1.345	1.495	1.395	1.545
€ 42.001	€ 43.000	1.159	1.409	1.559	1.459	1.609
€ 43.001	€ 44.000	1.223	1.473	1.623	1.523	1.673
€ 44.001	€ 45.000	1.288	1.538	1.688	1.588	1.738
€ 45.001	€ 46.000	1.352	1.602	1.752	1.652	1.802

€ 46.001	€ 47.000	1.417	1.667	1.817	1.717	1.867
€ 47.001	€ 48.000	1.481	1.731	1.881	1.781	1.931
€ 48.001	€ 49.000	1.544	1.794	1.944	1.853	2.003
€ 49.001	€ 50.000	1.606	1.856	2.006	1.927	2.077
€ 50.001	€ 51.000	1.668	1.918	2.068	2.002	2.152
€ 51.001	€ 52.000	1.728	1.978	2.128	2.074	2.224
€ 52.001	€ 53.000	1.787	2.037	2.187	2.144	2.294
€ 53.001	€ 54.000	1.845	2.095	2.245	2.214	2.364
€ 54.001	€ 55.000	1.883	2.133	2.283	2.260	2.410
€ 55.001	€ 56.000	1.920	2.220	2.420	2.304	2.504
€ 56.001	€ 57.000	1.958	2.258	2.458	2.350	2.550
€ 57.001	€ 58.000	1.995	2.295	2.495	2.394	2.594
€ 58.001	€ 59.000	2.032	2.332	2.532	2.438	2.638
€ 59.001	€ 60.000	2.070	2.370	2.570	2.484	2.684
€ 60.001	€ 61.000	2.107	2.407	2.607	2.528	2.728
€ 61.001	€ 62.000	2.145	2.445	2.645	2.574	2.774
€ 62.001	€ 63.000	2.182	2.482	2.682	2.618	2.818
€ 63.001	€ 64.000	2.219	2.519	2.719	2.663	2.863
€ 64.001	€ 65.000	2.257	2.557	2.757	2.708	2.908
€ 65.001	€ 66.000	2.294	2.594	2.794	2.753	2.953
€ 66.001	€ 67.000	2.331	2.631	2.831	2.797	2.997
€ 67.001	€ 68.000	2.369	2.669	2.869	2.843	3.043
€ 68.001	€ 69.000	2.406	2.706	2.906	2.887	3.087
€ 69.001	€ 70.000	2.444	2.744	2.944	2.933	3.133
€ 70.001	€ 71.000	2.481	2.781	2.981	2.977	3.177
€ 71.001	€ 72.000	2.518	2.818	3.018	3.022	3.222
€ 72.001	€ 73.000	2.556	2.856	3.056	3.067	3.267
€ 73.001	€ 74.000	2.593	2.893	3.093	3.112	3.312
€ 74.001	€ 75.000	2.630	2.930	3.130	3.156	3.356
€ 75.001	€ 76.000	2.649	2.949	3.149	3.179	3.379
€ 76.001	€ 77.000	2.667	2.967	3.167	3.200	3.400
€ 77.001	€ 78.000	2.683	2.983	3.183	3.220	3.420
€ 78.001	€ 79.000	2.699	2.999	3.199	3.239	3.439
€ 79.001	€ 80.000	2.713	3.013	3.213	3.256	3.456
€ 80.001	€ 81.000	2.726	3.026	3.226	3.271	3.471
€ 81.001	€ 82.000	2.739	3.039	3.239	3.287	3.487
€ 82.001	€ 83.000	2.750	3.050	3.250	3.300	3.500
€ 83.001	€ 84.000	2.761	3.061	3.261	3.313	3.513
€ 84.001	€ 85.000	2.771	3.071	3.271	3.325	3.525
€ 85.001	€ 86.000	2.780	3.080	3.280	3.336	3.536
€ 86.001	€ 87.000	2.789	3.089	3.289	3.347	3.547
€ 87.001	€ 88.000	2.797	3.097	3.297	3.356	3.556
€ 88.001	€ 89.000	2.804	3.104	3.304	3.365	3.565
€ 89.001	€ 90.000	2.811	3.111	3.311	3.373	3.573
€ 90.001	€ 91.000	2.818	3.118	3.318	3.382	3.582
€ 91.001	€ 92.000	2.824	3.124	3.324	3.389	3.589
€ 92.001	€ 93.000	2.829	3.129	3.329	3.395	3.595
€ 93.001	€ 94.000	2.834	3.134	3.334	3.401	3.601
€ 94.001	€ 95.000	2.839	3.139	3.339	3.407	3.607

€ 95.001	€ 96.000	2.843	3.143	3.343	3.412	3.612
€ 96.001	€ 97.000	2.847	3.147	3.347	3.416	3.616
€ 97.001	€ 98.000	2.851	3.151	3.351	3.421	3.621
€ 98.001	€ 99.000	2.854	3.154	3.354	3.425	3.625
€ 99.001	€ 100.000 e NO ISEE	2.900	3.200	3.400	3.480	3.680

1.2.3 Ulteriori riduzioni del contributo annuale

È applicato un beneficio aggiuntivo per gli **studenti fuori sede**, così calcolato:

$$[€ 2.900,00 - \text{Contributo annuale dovuto}] * 5\%.$$

Sono considerati “fuori sede” gli studenti residenti in comuni diversi da quello dell'università sede amministrativa, con tempi di percorrenza, tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora, così come definiti dal Piano di Indirizzo Generale vigente approvato dal Consiglio Regionale Toscana. La riduzione viene applicata d'ufficio a chi ne ha i requisiti, senza necessità di presentarne richiesta all'Ateneo.

È altresì applicato un beneficio pari al 5% della riduzione del contributo annuale, come sopra calcolato per la condizione di fuori sede, agli studenti che abbiano nel nucleo familiare di appartenenza altri componenti iscritti all'Università di Pisa nell'anno accademico 2026/2027. Per l'ottenimento del beneficio, lo studente è tenuto a dichiararlo accedendo all'apposita sezione del Portale Studenti www.unipi.it/studenti/ “**altri componenti del nucleo familiare iscritti all'Università di Pisa**” entro il **1° marzo 2027**.

La sommatoria di tutte le riduzioni del contributo annuale previste dal presente regolamento in nessun caso può eccedere l'importo di:

- € 2.900,00 per gli studenti regolari
- € 3.000,00 per gli studenti attivi iscritti dal 2° al 4° anno oltre la durata normale del corso
- € 3.150,00 per gli studenti inattivi iscritti dal 2° al 4° anno oltre la durata normale del corso
- € 3.255,00 per gli studenti attivi iscritti dal 5° anno oltre la durata normale del corso
- € 3.405,00 per gli studenti inattivi iscritti dal 5° anno oltre la durata normale del corso.

Ne consegue che, a seguito dell'applicazione di qualsiasi tipo di riduzione, il contributo annuale non può essere inferiore a:

- € 0,00 per gli studenti regolari
- € 200,00, per gli studenti attivi iscritti dal 2° al 4° anno oltre la durata normale del corso
- € 250,00, per gli studenti inattivi iscritti dal 2° al 4° anno oltre la durata normale del corso
- € 225,00, per gli studenti attivi iscritti dal 5° anno oltre la durata normale del corso
- € 275,00, per gli studenti inattivi iscritti dal 5° anno oltre la durata normale del corso.

In nessun caso le riduzioni di cui al presente articolo si applicano agli studenti che pagano una contribuzione forfettaria e agli studenti con redditi e/o patrimoni di cui al punto 1.2.4.

1.2.4 Contributo annuale e riduzioni per studenti con redditi e/o patrimoni all'estero

L'importo massimo del contributo annuale per gli studenti di seguito indicati:

- stranieri non residenti in Italia
 - stranieri residenti o soggiornanti in Italia, ma non autonomi (art. 8 DPCM 159/2013) e s.m.i., aventi il nucleo familiare d'origine residente in paese diverso dall'Italia, con redditi percepiti e/o patrimoni detenuti all'estero
 - italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE,
- ammonta a € 2.900,00.

A tali studenti è attribuita d'ufficio una contribuzione forfettaria legata al paese di provenienza tramite l'applicazione di coefficienti fissi per gruppi di paesi (vedi Allegato 2) moltiplicati per l'importo massimo del contributo annuale di € 2.900,00. Tali paesi sono divisi in 4 fasce (low income, lower middle income, upper middle income, high income) sulla base della classificazione annuale della World Bank (<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519>) e del Decreto Ministeriale n. 176 del 24/02/2026 che individua i Paesi particolarmente poveri.

I coefficienti applicati sono 0.1, 0.2, 0.4 e 1.0, corrispondenti rispettivamente ai contributi forfettari di € 290,00, € 580,00, € 1.160,00 e € 2.900,00. La contribuzione forfettaria è applicata d'ufficio a coloro i quali risultano iscritti all'anno accademico corrente.

In alternativa, lo studente può chiedere, tramite il portale www.studenti.unipi.it, la determinazione della contribuzione sulla base dell'ISEEU Parificato. I termini di presentazione della domanda per la richiesta del beneficio sulla base dell'ISEEU Parificato sono quelli previsti dal presente Regolamento

(art. 2.2 e 3.1). Inoltre, lo studente deve inviare la relativa attestazione per posta elettronica all'indirizzo iseeuparificato@unipi.it.

In ogni caso, a tutti gli studenti con cittadinanza diversa da quella italiana e agli studenti italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE:

- non si applicano i contributi aggiuntivi per irregolarità e per inattività di cui al art. 1.2.2;
- non si applicano le riduzioni per “fuori sede” e per “altri componenti del nucleo familiare iscritti all'Università di Pisa” di cui all' art. 1.2.3.

Qualora il titolo di accesso al corso di laurea o di laurea magistrale sia stato conseguito in un paese diverso dall'Italia non si applica la riduzione per merito prevista all'art. 2.1.

La rateazione del contributo annuale è così determinata:

Studenti provenienti da paesi “low income” dell'Allegato 2

Rateazione	Importo	Tassa regionale	Imposta di bollo (solo per immatricolati)	Scadenza
Prima rata	€ 0	€ 140,00	€ 16,00	30 settembre 2026
Seconda rata	€ 87,00			18 dicembre 2026
Terza rata	€ 72,50			1° marzo 2027
Quarta rata	€ 72,50			15 aprile 2027
Quinta rata	€ 58,00			31 maggio 2027
Totale	€ 290,00	€ 140,00	€ 16,00	

Studenti provenienti da paesi “lower middle income” dell'Allegato 2

Rateazione	Importo	Tassa regionale	Imposta di bollo (solo per immatricolati)	Scadenza
Prima rata	€ 0	€ 140,00	€ 16,00	30 settembre 2026
Seconda rata	€ 174,00			18 dicembre 2026
Terza rata	€ 145,00			1° marzo 2027
Quarta rata	€ 145,00			15 aprile 2027
Quinta rata	€ 116,00			31 maggio 2027
Totale	€ 580,00	€ 140,00	€ 16,00	

Studenti provenienti da paesi “upper middle income” dell'Allegato 2

Rateazione	Importo	Tassa regionale	Imposta di bollo (solo per immatricolati)	Scadenza
Prima rata	€ 0	€ 140,00	€ 16,00	30 settembre 2026
Seconda rata	€ 348,00			18 dicembre 2026
Terza rata	€ 290,00			1° marzo 2027
Quarta rata	€ 290,00			15 aprile 2027
Quinta rata	€ 232,00			31 maggio 2027
Totale	€ 1.160,00	€ 140,00	€ 16,00	

Studenti provenienti da paesi “high income” dell'Allegato 2 (*)

Rateazione	Importo	Tassa regionale	Imposta di bollo (solo per immatricolati)	Scadenza
Prima rata	€ 0	€ 140,00	€ 16,00	30 settembre 2026
Seconda rata	€ 870,00			18 dicembre 2026
Terza rata	€ 725,00			1° marzo 2027
Quarta rata	€ 725,00			15 aprile 2027
Quinta rata	€ 580,00			31 maggio 2027
Totale	€ 2.900,00	€ 140,00	€ 16,00	

(*) questa rateazione si applica anche a coloro che sono tenuti al pagamento della contribuzione massima e a coloro che presentano l'ISEEU Parificato, se pur con importi ridotti.

Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, ai master, ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, ai percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle

scuole secondarie di I e II livello non beneficiano delle riduzioni previste dal presente articolo e sono tenuti al pagamento dei contributi annuali stabiliti nelle specifiche sezioni del Capitolo 3.

1.2.5 Riduzione contributo annuale per studenti in situazioni particolari–ISEE corrente per prestazioni universitarie

Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi della normativa vigente in materia, lo studente può ottenere la riduzione della contribuzione calcolata sulla base dell'ISEE rilasciato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario corrente (ISEE corrente), dandone comunicazione all'indirizzo serviziotasse@unipi.it.

1.3 ESCLUSIONI DALLE RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Sono esclusi da qualsiasi tipo di riduzione gli studenti:

- iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- iscritti ai master (fatto salvo quanto previsto al cap. 3.3);
- iscritti ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- iscritti ai percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II livello;
- che beneficino delle contribuzioni specifiche di cui agli articoli 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 e 1.1.3.5;
- che, nel corso della propria carriera universitaria, siano stati assoggettati a sanzioni in seguito al non assolvimento di obblighi nei confronti delle aziende per il diritto allo studio, ovvero si siano sottratti ai controlli riguardanti la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della fruizione di benefici concessi dalle aziende per il diritto allo studio o dalle università.

Sono esclusi dalla riduzione del contributo annuale solo per condizione economico-patrimoniale, gli studenti che:

- non hanno ottenuto l'ISEE 2026 entro il 31 dicembre 2026 o l'ISEE 2027 entro il 30 giugno 2027;
- non hanno ottenuto l'ISEEU Parificato per l'a.a. 2026/2027 entro il 30/06/2027;
- sono in possesso dell'ISEE come indicato ai punti precedenti ma non rinnovano l'iscrizione entro il 30/06/2027;

Sono esclusi dalla riduzione del contributo annuale solo per merito di cui all'art. 2.1, gli studenti:

- iscritti ai corsi di transizione;
- provenienti da altro ateneo, anche nel caso di iscrizione al primo anno;
- in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale che si immatricolano ad una laurea triennale o magistrale e in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad una laurea triennale;
- in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico;
- che hanno già conseguito un diploma di specializzazione o il titolo di dottore di ricerca;
- che hanno conseguito il titolo di accesso al corso in un paese diverso dall'Italia;
- che sono iscritti in regime di tempo parziale;

1.4 MODALITÀ E TERMINI PER L'OTTENIMENTO DELLE RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Per beneficiare della riduzione del contributo annuale è necessario **essere iscritti** all'anno accademico corrente **e richiedere l'ISEE** presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o direttamente sul portale INPS, **entro il 2 novembre 2026**.

Nel caso in cui l'ISEE venga richiesto:

- dal 3 novembre 2026 al 31 dicembre 2026, è addebitata un'indennità di mora di € 75,00
- dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027, è addebitata un'indennità di mora di € 100,00.

L'ISEE in corso di validità viene prelevato direttamente dall'Ateneo dalla Banca dati INPS dopo il perfezionamento dell'iscrizione e non oltre il 30 giugno 2027.

La riduzione del contributo annuale sulla base dell'ISEE viene applicata senza che lo studente debba presentarne richiesta all'Ateneo.

Solo nel caso in cui lo studente intenda ottenere l'ulteriore riduzione per la presenza di **altri componenti del nucleo familiare iscritti all'Università di Pisa** è tenuto a dichiararlo accedendo all'apposita sezione del Portale Studenti www.unipi.it/studenti/.

Qualora non intenda ottenere riduzioni del contributo annuale sulla base dell'ISEE nonostante abbia richiesto la Dichiarazione Sostitutiva Unica, è tenuto a comunicarlo all'Ateneo inviando una mail a

serviziotasse@unipi.it entro il 30/06/2027.

L'ISEE 2027 viene acquisito esclusivamente per coloro che non abbiano già fatto richiesta di ISEE 2026 entro il 31 dicembre 2026 e/o non abbiano rinnovato l'iscrizione entro tale data.

Eventuali modifiche alla situazione costituitasi potrebbero essere ammesse solo su istanza motivata da sottoporre alla valutazione del Dirigente della Direzione didattica, studenti e Internazionalizzazione.

Solo per gli specializzandi non medici dell'area sanitaria, immatricolati negli anni accademici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rinuncia della richiesta di riduzione del contributo economico coincide con la data di scadenza di presentazione della richiesta di riduzione con indennità di mora.

In caso di **revoca della borsa di studio da parte del DSU**, anche con riferimento ad anni accademici pregressi o a carriere chiuse, lo studente è tenuto:

- nel caso di insufficienza di merito per anni di iscrizione successivi al primo ai corsi di laurea o laurea magistrale, al pagamento della contribuzione calcolata sulla base della riduzione applicata sulla base dell'ISEE per il relativo anno accademico. Nel caso in cui lo studente non abbia ottenuto riduzioni per ISEE nei modi e nei termini previsti agli articoli 1.4 e 3.1, è tenuto al pagamento della prima rata unitamente all'indennità di mora di € 300,00. Se iscritto al primo anno di un corso è comunque esonerato dal pagamento della contribuzione.

- per mancanza dei necessari requisiti economico/patrimoniali, al pagamento della prima rata unitamente all'indennità di mora di € 300,00, anche se ha ottenuto la riduzione della contribuzione sulla base dell'ISEE nei modi e nei termini previsti agli articoli 1.4 e 3.1.

Qualora la revoca sia stata disposta per significative incongruenze tra l'ISEE dichiarato e quello accertato dal DSU, l'ateneo può richiedere idonea documentazione giustificativa dell'ISEE e determinare la contribuzione sulla base di quest'ultimo.

L'Università si riserva la possibilità di acquisire autonomamente le attestazioni ISEE rilasciate dall'INPS ai propri iscritti qualora siano risultati idonei/vincitori di borsa di studio al DSU.

1.5 CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI DI STUDIO

Lo studente già iscritto ad un corso di studio presso l'Università di Pisa o altro ateneo può iscriversi ad un secondo corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dai successivi DM 930/2022 e DM 933/2023. Le modalità e le scadenze per la doppia iscrizione sono disciplinate negli allegati di *"Procedure e termini"*.

1.5.1 Iscrizione a due corsi dell'Università di Pisa

Il contributo annuale è determinato separatamente per i due corsi in funzione del tipo di corso ed eventualmente del numero di anni di iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

L'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo annuale per entrambe le iscrizioni può essere concesso in presenza dei requisiti e, se richiesto nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento, per ciascuno dei due corsi di studio.

La tassa regionale, nei casi previsti dalla specifica normativa di riferimento della Regione Toscana, è comunque dovuta una sola volta per anno accademico. In caso di esonero dal versamento della medesima tassa per godimento della borsa DSU, l'esonero si applica anche alla seconda iscrizione fino al mantenimento della borsa stessa.

È consentita l'iscrizione al secondo corso solo a condizione che lo studente sia in regola con le iscrizioni e con la posizione contributiva sul corso al quale risulta già iscritto.

Qualora la struttura didattica competente deliberi l'incompatibilità tra i due corsi di studio o, a seguito di accertamenti, emerga che lo studente si sia iscritto a due corsi di studio incompatibili tra loro alla luce della normativa vigente, in mancanza di una rinuncia formale agli studi per il corso di prima iscrizione, la segreteria studenti procede di ufficio alla chiusura per irregolarità amministrativa della carriera con la data di immatricolazione più recente e la prima rata, se pagata, viene rimborsata.

1.5.2 Iscrizione a un corso dell'UniPi e a un corso di altro ateneo della regione toscana

L'ammontare del contributo annuale per l'iscrizione ad un corso dell'Università di Pisa è determinato in relazione al tipo corso ed eventualmente al numero di anni d'iscrizione al corso, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, indipendentemente dal contributo dovuto per l'iscrizione ad altro corso presso altra istituzione.

L'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo annuale può essere concesso in presenza dei requisiti e se richiesto nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento.

La tassa regionale, nei casi previsti dalla specifica normativa di riferimento della Regione Toscana, è

dovuta una sola volta per anno accademico. In caso di esonero dal versamento della medesima tassa per godimento della borsa DSU, l'esonero si applica anche alla seconda iscrizione fino al mantenimento della borsa stessa.

Qualora la struttura didattica competente deliberi l'incompatibilità tra i due corsi di studio o, a seguito di accertamenti, emerga che lo studente si sia iscritto a due corsi di studio incompatibili tra loro alla luce della normativa vigente, in mancanza di una rinuncia formale agli studi per il corso di prima iscrizione presso altro ateneo della regione toscana, la segreteria studenti procede d'ufficio alla chiusura per irregolarità amministrativa della carriera presso l'Università di Pisa e la rata d'iscrizione, se pagata, è rimborsata allo studente.

1.5.3 Iscrizione a un corso dell'Unipi e a un corso di altra Istituzione/Ateneo di una regione diversa dalla Toscana

L'ammontare del contributo annuale per l'iscrizione ad un corso dell'Università di Pisa è determinato in relazione al tipo corso ed eventualmente al numero di anni d'iscrizione al corso, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, indipendentemente dal contributo dovuto per l'iscrizione ad altro corso presso altra istituzione.

La tassa regionale, nei casi previsti dalla specifica normativa di riferimento della Regione Toscana, è dovuta per l'iscrizione ad un corso offerto dall'Università di Pisa, indipendentemente dal fatto che sia stata versata analoga tassa ad altra Regione per l'iscrizione ad altro corso.

L'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo annuale può essere concesso in presenza dei requisiti e se richiesto nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento.

Qualora la struttura didattica competente deliberi l'incompatibilità tra i due corsi di studio o, a seguito di accertamenti, emerga che lo studente si sia iscritto a due corsi di studio incompatibili tra loro alla luce della normativa vigente, in mancanza di una rinuncia formale agli studi per il corso di prima iscrizione presso altro ateneo, la segreteria studenti procede d'ufficio alla chiusura per irregolarità amministrativa della carriera e la prima rata, se pagata, viene rimborsata allo studente.

1.5.4 Diritto allo studio

Lo studente con iscrizione contemporanea a due corsi di studio di cui ai punti 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3 individua solo uno dei due come riferimento per accedere ai benefici previsti per il diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione, in una sola delle sedi amministrative qualora fossero diverse. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.

Al fine della maggiorazione del 20% dell'importo della borsa, prevista dalla normativa per gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi, lo studente dovrà mantenere, per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto, i requisiti di merito.

1.6 CONTROLLI E SANZIONI

1.6.1 Controlli

In base a quanto previsto dall'art. 11 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., l'Università di Pisa procederà ad effettuare i dovuti controlli sulle informazioni auto dichiarate, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

1.6.2 Sanzioni pecuniarie

Nel caso di non veridicità dei dati dichiarati, l'ateneo, oltre a darne comunicazione all'INPS e all'Agenzia delle Entrate, ai fini degli accertamenti da parte della Guardia di Finanza, addebita allo studente interessato l'integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo con l'aggiunta di una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione.

Agli studenti che si sottopongono volontariamente all'accertamento, prima dell'estrazione del campione, sarà applicata, oltre all'eventuale integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari alla metà di tale integrazione. L'importo dato dall'integrazione sommato a quello della sanzione pecuniaria di cui sopra non potrà comunque essere inferiore a € 30,00.

Agli studenti che a seguito di accertamento volontario avranno diritto ad un rimborso sarà applicata una trattenuta sullo stesso nel limite massimo di € 30,00 per oneri amministrativi.

Gli studenti che si sottrarranno all'accertamento richiesto saranno tenuti al pagamento immediato dell'integrazione, tra quanto già pagato e la contribuzione massima, e di una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione aumentata di € 1.500,00.

Il pagamento della contribuzione dovuta, compreso le sanzioni e gli oneri amministrativi addebitati a seguito di accertamento, deve essere effettuato prima della chiusura della carriera a qualsiasi titolo,

indipendentemente dalla loro scadenza. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta il recupero coattivo del debito da parte dell'Ateneo.

1.6.3 Sanzioni amministrative

Gli studenti responsabili saranno inoltre passibili di sanzione anche in termini amministrativi da parte dell'Università; a seconda della gravità del dolo, tali sanzioni potranno comportare la perdita dei benefici presenti e futuri e la sospensione dello studente dalla carriera per uno o più anni. Gli studenti che si sottraggono all'accertamento possono essere sospesi per un anno accademico.

I casi di riconosciuta omissione o falsità verranno pubblicizzati a cura dell'ateneo e comunicati alle università ed alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

1.7 NORME GENERALI

Tutte le procedure del presente testo, laddove non espressamente specificato, sono subordinate alla regolarità della posizione contributiva degli iscritti a tutti i corsi richiamati nel capitolo 1, 2 e 3, relativamente all'ultimo anno di iscrizione e agli anni precedenti.

Il pagamento della contribuzione universitaria avviene attraverso il sistema PagoPA. Nella sezione "Tasse" dell'area riservata di ciascun studente del portale www.studenti.unipi.it, sono attive le procedure per il pagamento della contribuzione con PagoPA.

Qualora la data di perfezionamento del pagamento risulti successiva alla data di scadenza, al fine dell'eventuale esonero dall'applicazione della mora, è onere dello studente dimostrare di aver disposto il pagamento nel rispetto dei termini di scadenza.

L'Università di Pisa si riserva di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per il recupero dei crediti vantati nei confronti degli studenti.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono applicate congiuntamente a quanto previsto da "Procedure e termini".

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale Informatico ed è consultabile sul sito dell'ateneo.

Capitolo 2 - STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

2.1 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER MERITO

2.1.1 Immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

La riduzione per merito è riconosciuta d'ufficio agli studenti immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico che hanno conseguito un voto di maturità uguale o superiore a 95/100 o 57/60, nella misura massima di € 150,00.

2.1.2 Iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico

La riduzione per merito è riconosciuta d'ufficio agli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico che hanno conseguito un voto di laurea di primo livello (anche diploma universitario) uguale o superiore a 108/110, nella misura massima di € 150,00.

La riduzione per merito di cui al punto 2.1.1 e 2.1.2 non si applica a coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di accesso al corso.

2.2 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER CONDIZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

2.2.1 Termini

La riduzione del contributo annuale per condizione economico-patrimoniale è applicata agli studenti che sono **regolarmente iscritti all'anno accademico 2026/2027** (sia attraverso il pagamento della prima rata, che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU¹ entro i termini previsti dal relativo bando) sulla base dell'attestazione ISEE disponibile nella banca dati INPS in corso di validità **alla data di iscrizione** ovvero la cui dichiarazione sostitutiva unica sia stata sottoscritta entro il 2 novembre 2026.

Nel caso in cui l'ISEE venga richiesto oltre il termine suddetto si applicano le more previste al punto 1.4.

L'ISEE in corso di validità viene prelevato direttamente dall'Ateneo dalla Banca dati INPS dopo il perfezionamento dell'iscrizione e non oltre il 30 giugno 2027.

<i>Tipo</i>	<i>Termine</i>	<i>Ulteriori adempimenti</i>
Richiesta dichiarazione sostitutiva unica per l'ottenimento dell'ISEE	2 novembre 2026	Iscrizione entro il 31 dicembre 2026
Richiesta dichiarazione sostitutiva unica per l'ottenimento dell'ISEE	dal 3 novembre 2026 al 31 dicembre 2026	Iscrizione entro il 31 dicembre 2026 e indennità di mora di € 75,00
Richiesta dichiarazione sostitutiva unica per l'ottenimento dell'ISEE	dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027	Iscrizione entro il 30 giugno 2027 e indennità di mora di € 100,00

2.2.2 Termini per situazioni particolari

Per gli studenti che presentano domanda di ammissione ad un corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2026/2027, l'ISEE universitario sarà acquisito dopo il pagamento della prima rata ed entro il 31/12/2026, ovvero entro 30 giorni dalla data di effettiva comunicazione degli esiti della valutazione dei requisiti curriculari e della preparazione iniziale, se alla data del 1° dicembre 2026 non ne hanno ancora ricevuto comunicazione. Le scadenze delle rate successive alla prima saranno adeguate d'ufficio alla data d'immatricolazione.

¹ L'idoneità alla borsa di studio DSU comporta l'esonero totale dal pagamento del contributo annuale e della tassa regionale

L'ISEE in corso di validità viene prelevato direttamente dall'Ateneo dalla Banca dati INPS entro 30 giorni:

- dal perfezionamento dell'immatricolazione per gli studenti che si immatricolano ad un corso ad accesso programmato;
- dal termine del periodo d'interruzione temporanea degli studi per coloro che hanno fruito dell'interruzione temporanea degli studi o dal termine della sospensione per coloro che hanno fruito della sospensione di 180 giorni, così come disciplinato dall'art. 12 *"Interruzione temporanea degli studi"* di *"Procedure e termini"*;
- dalla riattivazione della carriera, per coloro che si trasferiscono ad altro ateneo, in caso di restituzione del foglio di congedo o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione;
- dalla comunicazione dell'avvenuta immatricolazione o della ricezione del foglio di congedo, per gli studenti che si trasferiscono da altro ateneo;
- dalla comunicazione dell'avvenuta immatricolazione per abbreviazione di corso, per gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito dopo il 30 settembre 2026;
- dal termine ufficiale del periodo di permanenza all'estero, per gli studenti che si trovano all'estero nell'ambito di programmi di mobilità.

La scadenza per l'acquisizione dell'ISEE dalla banca INPS per gli iscritti al semestre filtro, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 71 del 15 maggio 2025, sarà definita con successivo provvedimento, in seguito all'emanazione dell'apposito Decreto Ministeriale.

Gli studenti internazionali richiedenti visto, per l'anno di immatricolazione, possono presentare dal Portale Studenti www.unipi.it/studenti/ la richiesta di riduzione della contribuzione fino al 31 dicembre 2026 senza mora o con mora di euro 100,00 dal 1° gennaio 2027 al 30/06/2027. Restano valide comunque le scadenze ordinarie, se più favorevoli per lo studente.

2.2.3 Rateazione del contributo annuale

2.2.3.1 Importi e scadenze delle rate

La rateazione è così strutturata:

RATEAZIONE E SCADENZE A.A. 2026/2027					
Rata	Scadenza	%	Importo per studenti regolari	Importo per studenti non regolari	Importo per studenti non regolari e inattivi
			A	B	C
Prima rata d'iscrizione	30 settembre 2026 (*)	0	€ 0	€ 0	€ 0
Seconda	18 dicembre 2026	30	€ 870,00	€ 1.044,00	€ 1.104,00
Terza	1° marzo 2027	25	€ 725,00	€ 870,00	€ 920,00
Quarta	15 aprile 2027	25	€ 725,00	€ 870,00	€ 920,00
Quinta	31 maggio 2027	20	€ 580,00	€ 696,00	€ 736,00
Totale		100	€ 2.900,00	€ 3.480,00	€ 3.680,00

(*) Per l'iscrizione deve essere versata la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 e, in caso di immatricolazione, anche l'imposta di bollo da € 16,00.

Se l'importo dovuto è inferiore o pari a € 275,00 dovrà essere versato in unica soluzione con scadenza 18 dicembre 2026.

L'iscrizione agli anni successivi al primo si intende perfezionata con il pagamento della rata di iscrizione o con la presentazione di un documento che esoneri lo studente, anche temporaneamente, dal pagamento della contribuzione.

I termini per l'immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione sono dettagliati all'art. 6 *"Termini per l'immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione"* di *"Procedure e termini"*.

2.2.3.2 Termini per situazioni particolari

La scadenza della prima rata d'iscrizione, per gli studenti che si immatricolano:

- ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero o ai corsi di transizione, è posticipata al 31 dicembre 2026, senza possibilità di deroghe anche con indennità di mora. Se la delibera di ammissione al corso di laurea magistrale sugli esiti della valutazione dei requisiti curriculari

e della preparazione iniziale è successiva al 1° dicembre 2026, il termine per l'immatricolazione è fissato a 30 giorni dalla data di effettiva comunicazione della delibera. La scadenza della seconda rata è fissata al 1° febbraio 2027 e comunque le scadenze delle rate successive saranno adeguate d'ufficio sulla base della data della delibera di ammissione al corso.

L'eventuale rimborso della prima rata può essere riconosciuto nei casi previsti dall'art. 2.4 *"immatricolazione ai corsi di laurea magistrale"* di *"Procedure e termini"*;

- ai corsi ad accesso programmato, è fissata dai rispettivi bandi di ammissione e/o dai relativi scorrimenti.
- al semestre filtro, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 71 del 15 maggio 2025, sarà definita con successivo provvedimento, in seguito all'emanazione dell'apposito Decreto Ministeriale.

La scadenza della prima rata della contribuzione è fissata a 30 giorni:

- dalla comunicazione dell'avvenuta pre-immatricolazione o della ricezione del foglio di congedo, per gli studenti che si trasferiscono da altro ateneo;
- dalla comunicazione dell'avvenuta pre-immatricolazione per abbreviazione di corso, per gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito dopo il 30 settembre 2026;
- dal termine del periodo d'interruzione temporanea degli studi per gli studenti che hanno fruito dell'interruzione temporanea degli studi o dal termine della sospensione per coloro che hanno fruito della sospensione di 180 giorni, così come disciplinato dall'art. 12 *"Interruzione temporanea degli studi"* di *"Procedure e termini"*;
- dalla riattivazione della carriera, per gli studenti che si trasferiscono ad altro ateneo, in caso di restituzione del foglio di congedo o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione;
- dal termine ufficiale del periodo di permanenza all'estero, per gli studenti che si trovano all'estero nell'ambito di programmi di mobilità, qualora il periodo di mobilità sia iniziato prima della scadenza ordinatoria prevista per l'iscrizione.

Per gli studenti internazionali richiedenti visto, la scadenza della prima rata è fissata al 31 dicembre 2026 e la scadenza della seconda rata è posticipata al 1° febbraio 2027.

Restano valide comunque le scadenze ordinarie, se più favorevoli per lo studente.

Le scadenze di cui all'art. 2.2.2 e 2.2.3. possono essere posticipate in caso di ritardo nella definizione di procedure amministrative ordinarie o particolari, imputabile ad organi o uffici dell'Università di Pisa.

2.2.3.3 Indennità di mora per iscrizione e pagamento delle rate in ritardo

Gli studenti che si immatricolano o rinnovano l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero sono tenuti al pagamento di un'indennità di mora pari a:

- € 50,00, dal 1° ottobre 2026 al 2 novembre 2026,
- € 100,00, dal 3 novembre 2026 al 30 novembre 2026,
- € 150,00, dal 1° dicembre 2026 (e fino al 31 dicembre 2026 solo per gli immatricolati).

Le medesime indennità di mora si applicano agli studenti che:

- rinnovano l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero e ai corsi ad accesso programmato dopo il 30 settembre 2026;
- riattivano la carriera a seguito di interruzione temporanea degli studi di cui all'art. 12 *"Interruzione temporanea degli studi"* di *"Procedure e termini"*, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa (primo mese € 50,00; secondo mese € 100,00; dal terzo mese in poi € 150,00).

A tutti gli studenti è applicata un'**indennità di mora pari al 5%** del relativo importo per ogni ritardato versamento delle rate successive alla prima (sono da pagare solo le more di importo superiore a € 10,00).

La scadenza del pagamento dell'indennità di mora è fissata a 30 giorni dalla data di addebito della stessa.

Gli studenti rinunciatari sono esonerati dal pagamento delle more maturate negli anni accademici d'iscrizione, mentre, gli studenti che si trasferiscono ad altro ateneo, solo da quelle relative all'anno di trasferimento. In entrambi i casi le more eventualmente già pagate non sono rimborsabili.

2.2.4 Conseguimento titolo accademico

L'anno accademico ai fini del conseguimento titolo si conclude il 1° marzo e, pertanto, è

possibile conseguire il titolo nell'anno accademico 2025/2026 fino al 1° marzo 2027.

Lo studente che **consegue il titolo nell'anno accademico 2025/2026 entro 1° marzo 2027** (ad eccezione di chi lo consegue alla laurea triennale e intende proseguire ad un corso di laurea magistrale nell'anno accademico 2026/2027) non è tenuto ad iscriversi per l'anno accademico 2026/2027. Qualora non sia certo di conseguire il titolo entro il 1° marzo 2027, può presentare la **domanda di "iscrizione tardiva per laureandi"** tramite il portale www.studenti.unipi.it, **entro il 1° marzo 2027**. Al termine della procedura telematica, viene rilasciata una ricevuta, contraddistinta da un numero progressivo univoco, che costituisce l'unico documento attestante l'invio della dichiarazione.

In caso di non conseguimento del titolo entro il 1° marzo 2027, la presentazione della domanda di "iscrizione tardiva per laureandi" consente allo studente di regolarizzare la propria posizione amministrativa con il pagamento della prima, della seconda e della terza rata e di ottenere la riduzione del contributo annuale, senza il pagamento di alcuna indennità mora, dal 1° marzo al 31 marzo 2027.

Qualora abbia già rinnovato l'iscrizione all'a.a. 2026/2027 entro il 1° marzo 2027 non può presentare domanda di "iscrizione tardiva per laureandi".

In caso di rinnovo iscrizione oltre il 31 marzo 2027 lo studente è tenuto al pagamento dell'intero contributo annuale e delle indennità di mora previste dal presente regolamento. Qualora voglia ottenerne riduzione deve essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità.

La domanda di "iscrizione tardiva per laureandi" può essere validamente presentata una sola volta per tutti gli anni d'iscrizione nella stessa carriera. Chi **consegue il titolo a partire dal 1° marzo 2027** è tenuto al pagamento delle rate relative all'anno accademico 2026/2027 che risultano scadute prima dell'inizio dell'appello di laurea.

È comunque tenuto ad iscriversi all'anno accademico 2026/2027 lo studente che consegue il titolo entro il 1° marzo 2027:

- nel primo anno di abbreviazione di carriera,
- nel primo anno di iscrizione a un corso di laurea magistrale,
- nel caso in cui abbia effettuato un passaggio di corso o di ordinamento nell'anno accademico 2026/2027.

È inoltre tenuto ad iscriversi all'anno accademico 2026/2027 lo studente che consegue il titolo di laurea triennale all'Università di Pisa dopo il 31 dicembre 2026 e presenta, in sede di domanda di laurea, istanza preventiva di ammissione a un corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2027/2028.

Qualora non presenti tale istanza contestualmente alla domanda di conseguimento titolo, per immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale dovrà attendere la riapertura dei termini previsti per l'immatricolazione per l'anno accademico 2027/2028. È inoltre escluso dalla possibilità di presentare la domanda preventiva di ammissione lo studente dell'Università di Pisa che, in relazione alla data di conseguimento titolo, avrebbe potuto immatricolarsi entro il 31 dicembre 2026.

Lo studente che presenta **domanda di laurea in ritardo** rispetto ai termini previsti dall'art. 16 *"Conseguimento del titolo accademico"* di *"Procedure e termini"*, è tenuto al pagamento di € 200,00 a titolo di indennità di mora.

2.2.5 Validità del contributo annuale

Lo studente:

- che viene **ammesso ad un corso di laurea magistrale** o ad un corso di transizione sotto condizione del superamento della verifica della personale preparazione, è tenuto al pagamento della rata d'iscrizione (oppure alla presentazione di un documento che ne comporti l'esonero anche temporaneo dal pagamento) e delle rate che non sono ancora scadute alla data del superamento della verifica della preparazione individuale iniziale;
- che consegue il titolo di laurea triennale all'Università di Pisa dopo il 31 dicembre 2026, può presentare istanza preventiva di ammissione ad un corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2027/2028 ed è tenuto contestualmente a rinnovare l'iscrizione all'anno accademico 2026/2027. Qualora venga ammesso ai corsi di transizione secondo quanto previsto dall'art. 2.4 *"Immatricolazione ai corsi di laurea magistrale"* di *"Procedure e termini"*, è tenuto al pagamento delle tasse calcolate per il corso triennale per l'anno accademico 2026/2027;
- che, a seguito dell'accertamento negativo del possesso dei requisiti curriculari e/o

dell'adeguatezza della preparazione personale per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale, non intenda iscriversi o non possa essere iscritto ad un corso di transizione, ha diritto a ricevere il rimborso della prima rata d'iscrizione, se già pagata, come previsto dall'art. 2.4 *"Immatricolazione ai corsi di laurea magistrale"* di *"Procedure e termini"*;

- che **rinuncia agli studi** e che ha rinnovato l'iscrizione all'anno accademico 2026/2027:
 - con il pagamento della rata d'iscrizione, è tenuto al pagamento di tutte le rate scadute al momento della presentazione della domanda di rinuncia, relativamente a tutti gli anni di iscrizione, ivi compreso l'ultimo. Qualora la richiesta venga formalizzata entro il 2 novembre 2026 la rata d'iscrizione all'anno accademico 2026/2027 non è dovuta e, pertanto, viene rimborsata;
 - con domanda di borsa DSU, ma non ne è risultato vincitore/idoneo, è tenuto al pagamento della rata d'iscrizione (anche se non è ancora scaduta) e di tutte le rate scadute al momento della presentazione della domanda di rinuncia, relativamente a tutti gli anni d'iscrizione, ivi compreso l'ultimo. Qualora la richiesta venga formalizzata entro il 2 novembre 2026, la prima rata di iscrizione all'anno accademico 2026/2027 non è dovuta;
 - con domanda di borsa DSU e ne è risultato vincitore/idoneo, è esonerato dal pagamento della contribuzione per l'anno accademico 2026/2027 e deve essere in regola con la posizione contributiva relativa agli anni accademici d'iscrizione precedenti.

Lo studente, che non ha rinnovato l'iscrizione nell'anno accademico 2026/2027 o precedenti, può rinunciare agli studi con riferimento all'ultimo anno accademico in cui si è iscritto, purché risulti in regola con la contribuzione dovuta fino a tale anno.

Per coloro che si sono immatricolati a partire dall'anno accademico 2021/2022 ad un corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, il **calcolo della regolarità della carriera**, ai fini della definizione dell'ammontare della contribuzione dovuta, è effettuato in base al numero di anni d'iscrizione a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione all'Università di Pisa, tenendo conto anche di eventuali altre carriere dello stesso ciclo aperte a partire dall'anno accademico 2021/2022 all'Università di Pisa e chiuse per rinuncia. Nel computo del numero degli anni d'iscrizione, non si tiene conto dell'anno relativo alla carriera aperta e chiusa per rinuncia entro il 31 ottobre del medesimo anno accademico, ovvero nel caso in cui non sia dovuta la prima rata d'iscrizione.

- che si **trasferisce ad altro ateneo** è tenuto:
 - entro il **31 dicembre 2026**, al versamento di € 250,00 per oneri amministrativi. Nel caso abbia pagato la rata d'iscrizione e si trasferisca in un ateneo con sede diversa dalla Toscana, ha diritto al rimborso della tassa regionale;
 - dal **1° gennaio 2027**, al pagamento della prima rata d'iscrizione e delle rate scadute alla data di presentazione della richiesta. Il trasferimento è accolto con disposizione dirigenziale, se giustificato da gravi e comprovati motivi.

Lo studente trasferendo verso altro ateneo, a cui viene riattivata d'ufficio la carriera presso l'Università di Pisa nello stesso anno accademico a seguito di restituzione del foglio di congedo o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione, è tenuto al pagamento dell'intera contribuzione, calcolata sulla base dell'ISEE eventualmente presente in banca dati INPS, oltre a € 250,00 per oneri amministrativi, fatti salvi gli oneri amministrativi e le rate precedentemente pagati;

- che si **trasferisce da altro ateneo** è tenuto al pagamento della rata d'iscrizione e delle rate che non sono ancora scadute alla data di ricevimento del foglio di congedo. Non è dovuta la tassa regionale solo nel caso in cui sia stata già versata per l'iscrizione a un altro ateneo toscano;
- che **interrompe temporaneamente gli studi** ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e secondo quanto previsto all'art. 12 *"Interruzione temporanea degli studi"* di *"Procedure e termini"* è esonerato dal pagamento del contributo annuale. Lo studente che nel 2026/2027 ha superato esami o ottenuto riconoscimento di crediti, qualora gli sia riconosciuto un periodo di **sospensione** della carriera di 180 giorni per paternità/maternità e puerperio o gravi motivi personali e familiari tali da creare pregiudizio allo studio, è esonerato dal pagamento delle rate della contribuzione scadenti nel periodo di sospensione;
- che intende **ricongiungere** la propria carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici in cui non sia stato iscritto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 *"Ricongiunzione della carriera"* e dall'art. 14 *"Riconoscimento crediti"* di

“Procedure e termini”, ai sensi dell’art.8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 è esonerato totalmente dal pagamento del contributo annuale. Per tale periodo è tenuto al pagamento di un onere fisso di € 100,00 per ogni anno accademico d’interruzione, fino ad un massimo di € 1.100,00. Ai fini dell’applicazione dell’istituto della ricongiunzione, sono computati anche eventuali anni per i quali è stata ottenuta l’interruzione temporanea degli studi. Gli studenti detenuti sono esonerati dal pagamento di tali oneri.

Se lo studente non ha compiuto atti di carriera per il solo anno accademico 2025/2026, è tenuto al pagamento della prima rata dell’anno accademico 2025/2026 oltre all’indennità di mora di € 150,00 per ritardato rinnovo dell’iscrizione.

In ogni caso, lo studente è inoltre tenuto ad essere in regola con la posizione contributiva degli anni di iscrizioni precedenti a quelli che intende ricongiungere e di quelli per cui intende compiere atti di carriera;

- che ottiene il **riconoscimento di CFU** per esami sostenuti in precedenti carriere concluse per decadenza o rinuncia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 “*Riconoscimento crediti*” di “*Procedure e termini*”, è tenuto al pagamento di:
 - € 500,00, in caso di accettazione della delibera del competente organo accademico per il riconoscimento dei crediti conseguiti in carriere svolte in altre università italiane e straniere;
 - la contribuzione e gli oneri amministrativi previsti per chi intende ricongiungere la propria carriera, se svolta a Pisa, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici in cui non abbia compiuto atti di carriera. Eventuali anni accademici nei quali lo studente è stato iscritto ai corsi singoli di cui all’art. 2.3 “*Corsi singoli*” di “*Procedure e termini*” sono computati ai fini del calcolo della contribuzione dovuta;
 - un onere amministrativo pari a € 540,00, nel caso in cui abbia rinunciato alla propria carriera (solo se svolta a Pisa) nel 2025/2026 entro il 31 ottobre 2025 e voglia immatricolarsi all’anno accademico 2026/2027 con riconoscimento dei CFU acquisiti nella carriera precedente.

Gli studenti detenuti sono esonerati dal pagamento degli oneri amministrativi per il riconoscimento crediti;

- che intende richiedere il **riconoscimento dell’equipollenza del titolo accademico conseguito all’estero**, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 “*Riconoscimento equipollenza titoli accademici esteri*” di “*Procedure e termini*”, è tenuto al pagamento di € 300,00 a titolo di oneri amministrativi, anche ai fini del rilascio del relativo decreto. Il pagamento di tali oneri deve essere effettuato prima dell’invio di tutta la documentazione necessaria per l’avvio ufficiale della procedura, poiché l’eventuale successiva rinuncia alla domanda ovvero l’esito negativo del riconoscimento non danno titolo a richiederne il rimborso;
- che risulta vincitore di concorso disposto da apposito Decreto Rettorale per l’**ammissione ad anni successivi al primo di corsi ad accesso programmato** e che deve effettuare un trasferimento in ingresso o una immatricolazione per abbreviazione di carriera, è tenuto all’accettazione del posto e al perfezionamento dell’immatricolazione entro le scadenze indicate negli atti di approvazione della graduatoria o dei successivi scorrimenti, pagando la prima rata d’iscrizione e le rate successive alla prima non ancora scadute al momento dell’approvazione atti della relativa selezione, senza l’addebito di alcuna indennità di mora. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui lo studente provenga da un ateneo straniero;
- che ha **concorso alla borsa di studio DSU e non ha ottenuto tale beneficio**, è tenuto al pagamento della prima rata d’iscrizione entro il 1° marzo 2027, oltre alle rate successive alla prima di cui all’articolo 2.2.3, eventualmente ricalcolate sulla base dell’ISEE presente in banca dati INPS, entro le rispettive scadenze.

Qualora lo stesso si trasferisca ad altro ateneo o rinunci agli studi in una data antecedente alla pubblicazione della graduatoria definitiva da parte del DSU, è tenuto al pagamento:

- di € 250,00, a titolo di oneri amministrativi, se si trasferisce ad altro ateneo entro il 31 dicembre 2026. Nel caso abbia pagato la rata d’iscrizione e si trasferisca in un ateneo con sede diversa dalla Toscana, ha diritto al rimborso della tassa regionale;
- della rata d’iscrizione, in caso di rinuncia dopo il 2 novembre 2027 (prima di tale data, lo studente è esonerato dal pagamento della contribuzione).

Nel caso di conseguimento titolo nell’anno accademico 2025/2026 entro il 1° marzo 2027,

lo studente è esonerato dal pagamento della contribuzione anche se non è risultato vincitore/idoneo della borsa DSU o se non è stata ancora pubblicata la graduatoria definitiva da parte del DSU;

- che **negli anni accademici precedenti al 2022/2023 si è iscritto senza completare il pagamento della contribuzione** addebitata, qualora intenda compiere atti di carriera (rinuncia agli studi, trasferimento ad altro ateneo, ricongiunzione della carriera dopo un periodo d'interruzione, richiesta di certificazioni) o incorra nella decadenza, è tenuto a versare:
 - per gli anni accademici antecedenti al 2022/2023 in cui non ha sostenuto esami, un importo forfettario di € 200,00 oltre alla rata d'iscrizione per l'anno accademico di riferimento se ha presentato domanda di borsa DSU e non l'ha ottenuta;
 - per gli anni accademici antecedenti al 2022/2023 in cui ha sostenuto esami, la contribuzione addebitata e non pagata per l'anno accademico di riferimento;
- che non è in regola con la posizione contributiva relativa all'anno accademico corrente e/o ad anni accademici precedenti, può chiedere la dilazione del debito, sottoponendo all'approvazione del Dirigente della Direzione "Didattica, Studenti e Internazionalizzazione" un **"Piano di rientro"**, ferma restando l'applicazione delle indennità di mora per ritardato pagamento come previsto dal regolamento sulla contribuzione degli studenti dell'anno di riferimento.

Le somme dovute, così come addebitate annualmente allo studente, non possono essere ulteriormente rateizzate e la loro scadenza può essere posticipata al massimo entro i 12 mesi dall'approvazione del piano e, comunque, il pagamento delle stesse deve essere effettuato prima della chiusura della carriera a qualsiasi titolo. Il mancato rispetto delle scadenze concordate comporta il recupero coattivo del debito da parte dell'Ateneo.

Il Dirigente può valutare una deroga a quanto sopra stabilito con riferimento alla rateizzazione e al posticipo delle somme dovute dallo studente sottoposto all'accertamento di cui all'art. 1.6, in relazione all'entità delle stesse. In ogni caso, il pagamento di tutte le spettanze dovute per tutti gli anni d'iscrizione, compreso oneri amministrativi e sanzioni, deve essere effettuato prima della chiusura della carriera a qualsiasi titolo.

2.3 STUDENTE A TEMPO PARZIALE

2.3.1 Condizioni di ammissibilità

Gli studenti dell'Università di Pisa, iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale da un numero di anni uguale o inferiore alla durata normale del corso, possono optare per un regime a tempo parziale, che prevede un percorso formativo articolato in un numero di anni superiore a quello della durata normale del corso stesso.

Lo status di studente a tempo parziale viene mantenuto per un biennio e l'eventuale rinnovo per gli anni accademici successivi, è riconosciuto a domanda dell'interessato e sulla base della regolamentazione vigente all'atto della richiesta. Lo status di studente a tempo parziale è mantenuto in continuità anche in caso di passaggio ad altro corso di studio.

L'iscrizione a tempo parziale comporta per lo studente l'impegno ad acquisire non più di 36 CFU per il primo anno accademico del biennio e, comunque, fino ad un totale di 60 CFU in due anni accademici.

Per gli iscritti a tempo parziale al primo anno del biennio dell'anno accademico 2024/2025, la data di riferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 2 marzo 2026, per quello dei 60 CFU è il 1° marzo 2027.

Per gli iscritti a tempo parziale al primo anno del biennio dell'anno accademico 2025/2026, la data di riferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 1° marzo 2027, per quello dei 60 CFU è il 29 febbraio 2028.

Per gli iscritti a tempo parziale al primo anno del biennio dell'anno accademico 2026/2027, la data di riferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 29 febbraio 2028, per quello dei 60 CFU è il 28 febbraio 2029.

2.3.2 Come e quando presentare la domanda

La domanda può essere presentata da tutti gli studenti dell'Università di Pisa, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026, collegandosi all'area riservata del portale

<https://tempoparziale.adm.unipi.it/> mediante le credenziali utilizzate per accedere al portale Alice.

Non possono presentare domanda gli studenti iscritti:

- da un numero di anni superiore alla durata normale del corso;
- ad un corso di studio ad accesso programmato a livello nazionale;
- a corsi di transizione;
- a master, dottorati, scuole di specializzazione;
- soggetti a sanzioni disciplinari.

La procedura on line prevede l'upload di idonea documentazione giustificativa da parte degli studenti che:

- svolgano attività lavorativa, riferita ad un contratto in essere alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- svolgano servizio civile volontario;
- siano impegnati nella cura e assistenza di familiari non autosufficienti, (con certificazione d'invalidità rilasciata dagli uffici competenti);
- abbiano problemi personali di salute o di invalidità (certificati da strutture sanitarie pubbliche);
- si trovino in stato di gravidanza o maternità/paternità relativa a figli fino all'età di 8 anni;
- svolgano attività sportive di alto livello, secondo quanto previsto dal protocollo sottoscritto dal MUR, CONI, CRUI, CIP, CUS e ANDISU o abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di studente-atleta dell'Università di Pisa, ai sensi della delibera del Senato Accademico n. 147 del 13 giugno 2023;
- siano iscritti a istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica riconosciuti dal MUR;
- svolgano attività di tirocinio non curriculare, con riferimento ad una convenzione di tirocinio in essere alla data di scadenza della presentazione della domanda.

Eventuali altre motivazioni non previste nel suddetto elenco saranno valutate dal Dirigente della Direzione Didattica, Studenti e Internazionalizzazione o suo delegato.

L'Università di Pisa procede ai controlli di veridicità delle autocertificazioni rese, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci, l'interessato decadrà dallo status di studente a tempo parziale, con l'obbligo del pagamento dell'intera contribuzione e della penale prevista al successivo comma 2.3.6 e sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

2.3.3 Ammissione

L'elenco di coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di studente a tempo parziale viene pubblicato sul portale <https://tempoparziale.adm.unipi.it/>.

2.3.4 Incompatibilità

Rappresentano situazioni di incompatibilità con lo status di studente a tempo parziale:

- titolarità di una collaborazione part time con l'ateneo e/o di assegni finalizzati all'incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (Legge 170/2003);
- partecipazione a programmi di scambi internazionali (Erasmus);
- risultare vincitori (o essere dichiarati idonei) della borsa di studio DSU.

2.3.5 Contribuzione dovuta

Lo studente a tempo parziale è tenuto al pagamento della tassa regionale e del 55% del contributo annuale di cui al art. 1.2, calcolato in relazione alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare. Le indennità di mora, gli oneri amministrativi e quant'altro previsto dal presente Regolamento, se dovuti, sono applicati nella misura del 100%.

Per ottenere la riduzione del contributo annuale in relazione alla fascia ISEE, lo studente è tenuto a rispettare i termini previsti all'art. 2.2, per ciascun anno del biennio. L'indennità di mora per l'acquisizione tardiva dell'ISEE dalla banca dati INPS, ai fini della riduzione del contributo annuale di cui all'art. 2.2.1, è dovuta per intero.

Lo studente che intenda richiedere l'iscrizione a tempo parziale è comunque tenuto ad iscriversi per l'anno accademico 2026/2027.

La riduzione del contributo onnicomprensivo sarà applicata alle rate successive alla prima rata d'iscrizione.

Lo studente che opta per il tempo parziale non può beneficiare delle riduzioni di cui agli articoli

1.1.2.4, 1.1.2.6, 1.1.3 e 2.1.

2.3.6 Perdita dello status di studente a tempo parziale

Lo studente a tempo parziale passa automaticamente al tempo pieno ed è tenuto a corrispondere la differenza della contribuzione ed € 200,00 a titolo di sanzione amministrativa, al verificarsi dei seguenti casi:

- mancato rispetto dei limiti massimi di CFU da acquisire;
- rinuncia volontaria allo status di studente a tempo parziale;
- rinuncia agli studi o decadenza prima della scadenza dell'ultima rata del secondo anno del biennio;
- partecipazione a programmi di scambi internazionali (Erasmus);
- conseguimento del titolo entro il primo anno accademico del biennio per il quale è stato riconosciuto lo status di studente a tempo parziale.

2.4 DECADENZA

Si applica l'istituto della decadenza di cui all'art. 30 del Regolamento didattico di ateneo e, conseguentemente, dei suoi effetti connessi alla contribuzione studentesca.

Capitolo 3 - STUDENTI ISCRITTI AI CORSI POST-LAUREA

3.1 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

3.1.1 Riduzione del contributo annuale

La possibilità di ottenere la riduzione del contributo annuale è concessa, a coloro che sono regolarmente iscritti (sia attraverso il pagamento della prima rata che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU o di altro documento che comprovi l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione), sulla base della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE disponibile nella banca dati INPS e in corso di validità al momento dell'iscrizione. Per gli immatricolati si applicano i termini e le modalità previste dai bandi di concorso. Per beneficiare della riduzione del contributo annuale è necessario richiedere l'ISEE presso un CAF o direttamente sul Portale INPS presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE entro le seguenti scadenze:

<i>Tipo documento</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Ulteriori adempimenti e scadenze</i>
Presentazione Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE	31 dicembre 2026	Iscrizione entro il 31 dicembre 2026
Presentazione Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE oltre i termini	dal 1° gennaio 2027 al 15 marzo 2027	Iscrizione entro il 31 dicembre 2026 e indennità di mora di € 75,00

La riduzione del contributo annuale viene applicata senza che lo studente debba presentarne richiesta all'Ateneo. Solo nel caso in cui intenda ottenere l'ulteriore riduzione del 5% del contributo annuale per la presenza di **“altri componenti del nucleo familiare iscritti all'Università di Pisa”**, è tenuto a dichiararlo accedendo all'apposita sezione del Portale Studenti www.unipi.it/studenti/ **entro il 1° marzo 2027.**

Qualora lo studente non intenda ottenere riduzioni del contributo annuale sulla base dell'ISEE, nonostante abbia richiesto la Dichiarazione Sostitutiva Unica, è tenuto a comunicarlo all'Ateneo inviando una mail a serviziotasse@unipi.it.

Per gli specializzandi **“non medici”** iscritti ad anni accademici precedenti non ancora conclusi **alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria** i termini per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica sono quelli indicati nella tabella seguente.

Questi studenti devono dare comunicazione all'indirizzo e-mail serviziotasse@unipi.it di aver richiesto la dichiarazione sostitutiva unica per l'ottenimento dell'ISEE entro il 15 marzo 2027.

<i>Anno immatricolazione Scuola</i>	<i>Scadenza presentazione Dichiarazione Sostitutiva Unica</i>	<i>Scadenza presentazione Dichiarazione Sostitutiva Unica oltre i termini</i>	<i>Ulteriori adempimenti e scadenze</i>
immatricolati nell'anno accademico 2022/2023 a: ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica ▪ Statistica Sanitaria e Biometrica	31/12/2026	15/03/2027	Iscrizione entro il 31/12/2026 (*) e indennità di mora di € 75,00 entro il 15/03/2027

immatricolati nell'anno accademico 2023/2024 a: ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica ▪ Statistica Sanitaria e Biometrica	31/12/2026	15/03/2027	Iscrizione entro il 31/12/2026 (*) e indennità di mora di € 75,00 entro il 15/03/2027
immatricolati nell'anno accademico 2024/2025 a: ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica ▪ Statistica Sanitaria e Biometrica	31/12/2026	15/03/2027	Iscrizione entro il 31/12/2026 (*) e indennità di mora di € 75,00 entro il 15/03/2027
immatricolati nell'anno accademico 2025/2026 (e/o 2026/2027) a: ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica ▪ Statistica Sanitaria e Biometrica	Vedi istruzioni per l'immatricolazione pubblicate dopo i concorsi di ammissione		
(*) l'iscrizione dopo il 30/11/2026, comporta l'applicazione dell'indennità di mora per rinnovo iscrizione in ritardo			

L'eventuale indennità di mora deve essere pagata entro 30 giorni dalla data in cui viene addebitata o il 15 marzo 2027 se più favorevole per lo studente, o prima della chiusura della carriera se antecedente al 15 marzo 2027. Nel caso in cui l'ISEE sia acquisito in ritardo e successivamente ritirato (entro il 15 marzo 2027), lo studente è esentato dal pagamento della relativa indennità di mora.

In deroga alle scadenze di cui al presente art. 3.1.1, a seguito di accoglimento di istanza da presentarsi al Dirigente della Direzione Didattica, studenti e internazionalizzazione, lo studente può, fino al 30 giugno 2027, ottenere la riduzione del contributo annuale sulla base di un ISEE in corso di validità e dopo avere rinnovato l'iscrizione (nel caso non abbia già provveduto), con l'addebito di un'ulteriore indennità di mora di € 150,00.

Resta fermo l'addebito:

- dell'indennità di mora prevista in caso di rinnovo dell'iscrizione in ritardo, prevista al seguente articolo 3.1.2;
- di € 75,00 per l'acquisizione dell'ISEE dalla banca dati INPS, indipendentemente dalla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica;
- dell'indennità di mora del 5% sulle rate successive alla prima, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

3.1.2 Rateazione

La contribuzione dovuta per l'iscrizione alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2026/2027, fatta eccezione per i medici che si iscriveranno alle scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici e per quelle ad accesso misto medici/non medici, ammonta a € 2.900,00 ed è così strutturata:

Rata	Importo	Scadenza
Prima	€ 250,00	30 novembre 2026
Seconda	€ 883,00	15 marzo 2027
Terza	€ 883,00	17 maggio 2027
Quarta	€ 884,00	15 luglio 2027
TOTALE	€ 2.900,00	

Alla prima rata deve essere aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 e, in caso di immatricolazione, l'imposta di bollo da € 16,00

L'iscrizione agli anni successivi al primo si intende perfezionata con il pagamento della prima rata del contributo annuale o con la presentazione di un documento che comprovi l'eventuale esonero, anche temporaneo, dal pagamento della contribuzione ed è condizionata al superamento dell'esame di profitto dell'anno di corso precedente quello di iscrizione.

Gli specializzandi che rinnovano l'iscrizione oltre la data di scadenza della prima rata, come sopra riportato, sono tenuti al pagamento di un'indennità di mora pari a:

- € 50,00, dal 1° dicembre 2026 al 31 dicembre 2026

- € 100,00, dal 1° gennaio 2027 al 1° febbraio 2027

- € 150,00, dal 2 febbraio 2027.

Sono inoltre tenuti al pagamento dell'indennità di mora del 5% sulle rate successive alla prima, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La contribuzione dovuta dai **medici** che si iscrivono nell'anno accademico 2025/2026 **alle scuole di specializzazione di area sanitaria** ammonta a € 1.802,00 (in nessun caso riducibile sulla base della condizione economico- patrimoniale), come di seguito specificato:

Rata	Importo	Scadenza	Note
Prima	€ 200,00	30 novembre 2026	Le scadenze dell'immatricolazione all'a.a. 2025/2026 e delle rate successive alla prima rate potranno essere rimodulate in relazione ai tempi di svolgimento del concorso di ammissione 2025/2026
Seconda	€ 534,00	15 marzo 2027	
Terza	€ 534,00	17 maggio 2027	
Quarta	€ 534,00	15 luglio 2027	
TOTALE	€ 1.802,00		

In caso di immatricolazione, alla prima rata deve essere aggiunta l'imposta di bollo da **€ 16,00**. Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi della Legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005 sono esentati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00

Gli importi e le scadenze delle rate della contribuzione dovuta dagli specializzandi **"non medici"** che si iscrivono all'anno accademico **2025/2026 alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria a doppio accesso medici/non medici** sono riepilogate nella tabella sottostante.

Anno immatricolazione Scuola	Anno iscrizione	Scadenze e importi rate scuole di specializzazione Area sanitaria – "NON MEDICI"			
		I rata	II rata	III rata	IV rata
Immatricolati 2022/2023 a: ▪ Farmacologia e Tossicologia Clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica ▪ Statistica Sanitaria e Biometrica	2025/2026	30/11/2026 € 250,00	15/03/2027 € 883,00	17/05/2027 € 883,00	15/07/2027 € 884,00
Immatricolati 2023/2024 a: ▪ Farmacologia e Tossicologia Clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica ▪ Statistica Sanitaria e Biometrica	2025/2026	30/11/2026 € 250,00	15/03/2027 € 883,00	17/05/2027 € 883,00	15/07/2027 € 884,00
Immatricolati 2024/2025 a: ▪ Farmacologia e Tossicologia Clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica ▪ Statistica Sanitaria e Biometrica	2025/2026	30/11/2026 € 250,00	15/03/2027 € 883,00	17/05/2027 € 883,00	15/07/2027 € 884,00
Immatricolati 2025/2026 (e/o 2026/2027) a: ▪ Farmacologia e Tossicologia Clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica ▪ Statistica Sanitaria e Biometrica	2025/2026	La scadenza sarà definita in base ai tempi di svolgimento del concorso di ammissione a.a. 2025/26			

Alla prima rata deve essere aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio di **€ 140,00** e, in caso di immatricolazione, l'imposta di bollo da **€ 16,00**

La mora per ritardata iscrizione è estesa anche a coloro che riattivano la carriera a seguito di sospensione, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa.

Ad esclusione degli studenti che rinunciano agli studi, per ogni ritardato versamento delle rate successive alla prima, è applicata una mora pari al 5% del relativo importo. La scadenza del pagamento dell'indennità di mora è fissata a 30 giorni dalla data di addebito della stessa.

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive e la riduzione del contributo annuale è negativa e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica soluzione.

Gli studenti che hanno concorso alla borsa di studio DSU e non hanno ottenuto tale beneficio

verseranno la prima rata della contribuzione:

- entro la scadenza della seconda rata;
- entro la data di chiusura della carriera all'Università di Pisa a seguito di rinuncia, trasferimento o conseguimento titolo, formalizzate prima della scadenza della seconda rata. Tale pagamento non è dovuto se non è ancora noto l'esito della domanda e se non sono ancora iniziate le attività didattiche del corso.

3.2 PROCEDURE DI CARRIERA PER SPECIALIZZANDI

3.2.1 Sospensione

Gli studenti che abbiano ottenuto la sospensione della carriera, secondo quanto previsto nella Sez. I art. 5 "*Sospensione della carriera*" di "*Procedure e termini*", sono:

- esonerati dal pagamento dell'intero contributo annuale dovuto, nel caso in cui il periodo di interruzione sia uguale o superiore ai 9 mesi. Nell'anno accademico in cui ricade il periodo di recupero dell'interruzione della formazione, gli studenti sono tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta;
- tenuti al pagamento dell'intero contributo annuale dovuto alle scadenze previste, in caso di periodo inferiore ai 9 mesi.

L'anno accademico di sospensione è quello nel quale ricade la parte maggiore del periodo totale della sospensione stessa.

Lo studente che ha fruito della sospensione può rinnovare l'iscrizione ed ottenere la riduzione della contribuzione entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di sospensione, anche in deroga ai termini previsti dal Regolamento sulla contribuzione studentesca, senza alcuna indennità di mora.

3.2.2 Rinuncia agli studi o decadenza dagli studi

Lo studente rinunciatario o decaduto è tenuto al pagamento delle rate scadute ed è esonerato dal pagamento delle more eventualmente maturate e non pagate negli anni accademici d'iscrizione.

Se già iscritto all'anno accademico 2026/2027 e presenta la richiesta di rinuncia entro il 1° marzo 2027 (per gli specializzandi dell'area sanitaria entro i tre mesi successivi alla scadenza prevista per il rinnovo iscrizione) è tenuto al solo pagamento di un onere amministrativo, corrispondente alla contribuzione prevista per l'iscrizione.

3.2.3 Trasferimento da altro ateneo

Coloro che intendono trasferirsi da una scuola di specializzazione di un altro ateneo presso la medesima scuola dell'Università di Pisa, sono tenuti al pagamento della prima rata della contribuzione all'atto dell'iscrizione, con le modalità e i termini comunicati loro da quest'ultima. Sono altresì dovute le rate successive alla prima, nel rispetto di quanto previsto ai punti 3.1.1 e 3.1.2 in relazione al corso d'iscrizione.

3.2.4 Trasferimento ad altro ateneo

Coloro che intendono trasferirsi dall'Università di Pisa a un'altra università, devono essere in regola con la posizione contributiva relativa a tutti gli anni d'iscrizione.

3.2.5 Esame finale scuole di specializzazione

Per sostenere l'esame di diploma, lo specializzando deve presentare la domanda di conseguimento titolo almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'appello, mediante apposita procedura on line.

La domanda potrà essere presentata in ritardo presso l'Unità Scuole di Specializzazione, con modulo cartaceo, e, comunque, entro il termine perentorio di 15 giorni prima della data di inizio dell'appello, con il pagamento di un'indennità di mora di € 200,00.

Lo specializzando che sostiene l'esame di diploma prima della scadenza di tutte le rate dell'ultimo anno di durata legale del corso è comunque tenuto al pagamento dell'intera contribuzione dovuta per l'anno accademico stesso, nei termini resi noti nell'avviso di indizione o nella definizione dell'appello dell'esame medesimo.

Lo specializzando che sostiene l'esame di diploma nel primo appello utile fissato dalla scuola di specializzazione è esonerato dal pagamento della prima rata della contribuzione dell'anno accademico successivo, anche nel caso in cui sia già scaduto il termine stabilito per il rinnovo dell'iscrizione.

Lo specializzando che sostiene l'esame di diploma in un appello successivo al primo è tenuto a rinnovare l'iscrizione e a pagare le rate scadute della contribuzione relative all'anno accademico nel quale sostiene l'esame.

3.3 MASTER UNIVERSITARI

3.3.1 Contributo annuale

La contribuzione degli allievi ordinari per la frequenza di un master viene definita dal Dipartimento o dal Centro che propone il corso, entro un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione.

La contribuzione relativa ai master viene corrisposta al massimo in 4 rate, di cui la prima è corrispondente al 40% della contribuzione totale, oltre a € 30,00 a titolo di oneri amministrativi rimborsabili solo in caso di non attivazione del corso. Le scadenze successive alla prima sono individuate, in sede di proposta del master, fra le seguenti date: 15 settembre, 15 ottobre, 16 novembre, 15 gennaio, 15 febbraio, 15 aprile e 15 giugno.

Lo studente che non provveda al pagamento della prima rata, entro il termine perentorio indicato nel bando, decade dal diritto all'ammissione al master e in caso di selezione si procede allo scorrimento della graduatoria.

In caso di mancato versamento di una o più rate di contribuzione successive alla prima entro i termini previsti dal bando, è applicata un'indennità di mora di € 70,00 su ogni rata scaduta.

L'allievo non in regola con il pagamento delle rate della contribuzione e delle relative indennità di mora non è ammesso a sostenere l'esame finale.

3.3.2 Rinuncia al master

In caso di rinuncia al master da parte di allievi immatricolati (che hanno pertanto già pagato la prima rata), gli effetti sulla contribuzione sono i seguenti:

Rinuncia prima dell'inizio del master	viene rimborsata la sola contribuzione relativa alla prima rata versata (l'imposta di bollo e gli oneri amministrativi restano dovuti)	
Rinuncia dopo l'inizio del master	Con lezioni non frequentate	non vengono rimborsati la prima rata né l'imposta di bollo né gli oneri amministrativi, ma non sono dovute ulteriori rate
	Con lezioni frequentate	non vengono rimborsati la prima rata né l'imposta di bollo né gli oneri amministrativi e sono dovute le ulteriori rate già scadute alla data di presentazione della domanda di rinuncia

Resta inteso che in caso di iscrizione su posti disponibili successivamente alla data di inizio del master (stabilita nella scheda del bando di ammissione), è preclusa in ogni caso la possibilità, in caso di rinuncia, di ottenere il rimborso della prima rata versata.

3.3.3 Sospensione

In caso di sospensione, la contribuzione già versata dallo studente iscritto non può essere restituita e viene decurtata dalla contribuzione dovuta nel caso di riattivazione della carriera (con iscrizione in sovrannumero) nell'edizione del master immediatamente successiva a quella nella quale è stata effettuata la sospensione. Invece, in caso di riattivazione della carriera in edizioni successive alla prima utile, è ammissibile l'iscrizione in sovrannumero ma la quota di contribuzione è dovuta per intero, per cui non si tiene conto della quota già versata che non sarà comunque restituita.

Se durante la sospensione l'allievo rinuncia al master non viene restituito quanto versato.

3.3.4 Decadenza

In caso di decadenza dal master lo studente decaduto è comunque tenuto al pagamento della contribuzione dovuta comprese le eventuali indennità di mora maturate e pertanto non avrà diritto ad alcun rimborso di quanto pagato.

3.3.5 Esoneri o rimborsi per assegnazione agevolazioni o contributi di merito

Le agevolazioni, comprese quelle per merito, sotto forma di esoneri o rimborsi, devono coincidere con l'importo di una o più rate della contribuzione e non possono riferirsi a frazioni di rata.

Le agevolazioni, comprese quelle per merito, sono compatibili purché si riferiscano a rate diverse di contribuzione. Nel caso in cui le predette agevolazioni si riferiscano alle stesse rate, l'iscritto, per ciascuna di esse, dovrà optare per un solo beneficio. Nel caso in cui la contribuzione sia pagata interamente o parzialmente (una o più rate) da un ente esterno, l'iscritto non potrà concorrere all'assegnazione delle agevolazioni riferite alla parte già pagata dall'ente.

3.3.6 Altri esoneri

Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% che certifichino la loro condizione al momento dell'iscrizione al master, sono tenuti al pagamento della sola imposta di bollo.

Tutti gli altri esoneri parziali/totali e le contribuzioni forfetarie specifiche, previsti nel presente Regolamento sono riferiti ad altri corsi di studio e pertanto non si applicano agli iscritti ai master.

3.4 FORMAZIONE INSEGNANTI

3.4.1 Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno degli alunni con disabilità anno accademico 2025/2026

3.4.1.1 Contribuzione

Il contributo per l'iscrizione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno è di € 2.500,00 (oltre all'imposta di bollo di € 16,00), da versare in due rate di pari importo. Non sono previste riduzioni.

La prima rata deve essere pagata al momento dell'immatricolazione unitamente all'imposta di bollo, la seconda rata deve essere pagata entro il termine stabilito nei decreti rettorali di approvazione delle graduatorie dei concorsi di ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno riferiti ai quattro ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado) e degli aventi diritto all'iscrizione in sovrannumero. In caso di mancato pagamento della seconda rata entro il termine stabilito, è applicata un'indennità di mora pari al 5% dell'importo della rata stessa.

Sono esonerate dal pagamento dell'iscrizione ai corsi le persone con disabilità, con riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

3.4.1.2 Rinuncia

In caso di rinuncia presentata entro 20 giorni dalla data di scadenza delle immatricolazioni sarà rimborsata la prima rata della contribuzione; in caso di rinuncia presentata oltre 20 giorni dalla suddetta scadenza non sarà rimborsata alcuna rata della contribuzione versata.

In caso di rinuncia presentata prima della scadenza della seconda rata non sarà richiesto il pagamento del relativo importo. In caso di rinuncia presentata dopo la scadenza della seconda rata non sarà rimborsata alcuna rata della contribuzione versata ed è dovuta la seconda rata già scaduta.

3.4.1.3 Sospensione

In caso di sospensione le rate della contribuzione già versate non saranno rimborsate e, nel caso di richiesta di riattivazione della carriera (con iscrizione in sovrannumero) nei successivi cicli, verranno decurtate dalla contribuzione dovuta.

3.4.2 Percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado

3.4.2.1 Contribuzione

La contribuzione per l'iscrizione al percorso da 60 CFU (di cui all'Allegato 1 al DPCM del 4 agosto 2023) ammonta a € 2.500,00 (oltre all'imposta di bollo da € 16,00), da pagare in due rate: la prima rata di € 1.000,00 da versare al momento dell'immatricolazione unitamente all'imposta di bollo e la seconda rata di € 1.500,00 da versare nei termini indicati nei decreti rettorali di approvazione delle graduatorie (o elenchi degli ammessi).

Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea a ciclo unico o corso di laurea magistrale non a ciclo unico e che sono in possesso della Certificazione dei 24 CFU (art. 5 del DM n.616/2017) la contribuzione è ridotta a € 2.000,00 (oltre all'imposta di bollo da € 16,00), da pagare in due rate: la prima rata di € 1.000,00 da versare al momento dell'immatricolazione unitamente all'imposta di bollo e la seconda rata di € 1.000,00 da versare secondo quanto indicato nei decreti rettorali di approvazione delle graduatorie (o elenchi degli ammessi).

La contribuzione per l'iscrizione al percorso da 30 CFU (di cui all'Allegato 2 al DPCM 4 agosto 2023), sia ad accesso programmato che ad accesso libero, ammonta a € 2.000,00 (oltre all'imposta di bollo da € 16,00), da pagare in due rate: la prima rata di € 1.000,00 da versare al momento dell'immatricolazione unitamente all'imposta di bollo e la seconda rata di € 1.000,00 da versare secondo quanto indicato nei decreti rettorali di approvazione delle graduatorie (o elenchi degli ammessi).

La contribuzione per l'iscrizione al percorso da 36 CFU (di cui all'Allegato 5 al DPCM 2023) ammonta a € 2.000,00 (oltre all'imposta di bollo da € 16,00) suddivisa in due rate: la prima rata di € 1.000,00 da versare al momento dell'immatricolazione unitamente all'imposta di bollo e la seconda di € 1.000,00 da versare secondo quanto indicato nei decreti rettorali di approvazione dell'elenco delle graduatorie (o elenchi degli ammessi).

Il costo per sostenere l'esame finale dei percorsi (prevista dal DPCM del 4 agosto 2023, art. 12, comma 3) è di € 150,00, da pagare prima del sostenimento dell'esame entro il termine stabilito con decreto rettorale.

Sono esonerate dal pagamento dell'iscrizione ai corsi e all'esame finale le persone con un'invalidità

riconosciuta pari o superiore al 66%, o con riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art.3 comma 1, della legge n.104 del 5 febbraio 1992.

3.4.2.2 Rinuncia

In caso di rinuncia presentata entro 20 giorni dalla data di scadenza delle immatricolazioni sarà rimborsata la prima rata della contribuzione; in caso di rinuncia presentata oltre 20 giorni dalla suddetta scadenza non sarà rimborsata alcuna rata della contribuzione versata.

In caso di rinuncia presentata prima della scadenza della seconda rata non sarà richiesto il pagamento del relativo importo. In caso di rinuncia presentata dopo la scadenza della seconda rata non sarà rimborsata alcuna rata della contribuzione versata ed è dovuta la seconda rata già scaduta.

3.4.2.3 Sospensione

In caso di sospensione le rate della contribuzione già versate non saranno rimborsate e, nel caso di richiesta di riattivazione della carriera (con iscrizione in sovrannumero) nel successivo ciclo, verranno decurtate dalla contribuzione dovuta.

3.5 CORSI DI DOTTORATO

3.5.1 Iscrizione

L'iscrizione al primo anno di corso si intende perfezionata con il pagamento della tassa regionale di € 140,00, oltre al pagamento dell'imposta di bollo prevista per l'immatricolazione. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, in ogni caso, sono esonerati dal pagamento del contributo annuale. L'iscrizione agli anni successivi al primo si intende perfezionata con il pagamento della tassa regionale entro il 30 novembre 2026, o con la presentazione di un documento che comprovi l'eventuale esonero, anche temporaneo. Essa è condizionata al superamento della verifica annuale relativa all'anno di corso precedente a quello di iscrizione.

3.5.2 Proroga retribuita

Il dottorando con borsa, al quale è stata concessa dal Collegio dei docenti una proroga fino a 12 mesi della durata del corso ai sensi dell'articolo 16 comma 6 del Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca, è tenuto a rinnovare l'iscrizione per un ulteriore anno.

3.5.3 Esame finale

Il dottorando che intende sostenere l'esame finale è tenuto a presentare, tramite procedura telematica, apposita domanda ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca.

3.5.4 Riconoscimento titolo di dottorato

Coloro che intendono chiedere il riconoscimento del **titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero** sono tenuti al pagamento della tassa di € 500,00 a titolo di oneri amministrativi, anche ai fini del rilascio del decreto di equipollenza del titolo. Il pagamento di tali oneri può essere effettuato solo dopo aver acquisito l'esito positivo della prevelutazione didattica da parte del Coordinatore del dottorato di interesse e, quindi, prima dell'invio di tutta la documentazione necessaria per l'avvio ufficiale della procedura, poiché l'eventuale successiva rinuncia alla domanda o l'esito negativo del riconoscimento non danno titolo al rimborso degli stessi.

ALLEGATO 1**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)” e s.m.i.****Art. 8***Prestazioni per il diritto allo studio universitario*

1. Ai fini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.
2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all’articolo 7, comma 1, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.
4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3.
5. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all’estero, valutati secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

ALLEGATO 2**Classificazione dei paesi in base al reddito (Fonte: World Bank) e al DM n. 176 del 24/02/2026**

Nome internazionale World Bank	Code WB	Income group WB	Coefficiente Tasse	Denominazione IT	Denominazione EN	Codice MIN	Codice AT
Afghanistan	AFG	Low income	0,1	Afghanistan	Afghanistan	301	Z200
Angola	AGO	Low income	0,1	Angola	Angola	402	Z302
Bangladesh	BGD	Low income	0,1	Bangladesh	Bangladesh	305	Z249
Benin	BEN	Low income	0,1	Benin	Benin	406	Z314
Burkina Faso	BFA	Low income	0,1	Burkina Faso	Burkina Faso	409	Z354
Burundi	BDI	Low income	0,1	Burundi	Burundi	410	Z305
Cambodia	KHM	Low income	0,1	Cambogia	Cambodia	310	Z208
Central African Republic	CAF	Low income	0,1	Repubblica Centrafricana	Central African Republic	414	Z308
Chad	TCD	Low income	0,1	Ciad	Chad	415	Z309
Comoros	COM	Low income	0,1	Comore	Comoros	417	Z310
Congo, Dem. Rep.	COD	Low income	0,1	Repubblica Democratica del Congo	Democratic Republic of the Congo	463	Z312
Djibouti	DJI	Low income	0,1	Gibuti	Djibouti	424	Z361
Eritrea	ERI	Low income	0,1	Eritrea	Eritrea	466	Z368
Ethiopia	ETH	Low income	0,1	Etiopia	Ethiopia	420	Z315
Gambia, The	GMB	Low income	0,1	Gambia	Gambia	422	Z317
Guinea	GIN	Low income	0,1	Guinea	Guinea	425	Z319
Guinea-Bissau	GNB	Low income	0,1	Guinea-Bissau	Guinea-Bissau	426	Z320
Korea, Dem. People's Rep.	PRK	Low income	0,1	Corea del Nord	North Korea	319	Z214
Haiti	HTI	Low income	0,1	Haiti	Haiti	524	Z510
Kiribati	KIR	Low income	0,1	Kiribati	Kiribati	708	Z731
Lao PDR	LAO	Low income	0,1	Laos	Laos	336	Z228
Lesotho	LSO	Low income	0,1	Lesotho	Lesotho	429	Z359
Liberia	LBR	Low income	0,1	Liberia	Liberia	430	Z325
Madagascar	MDG	Low income	0,1	Madagascar	Madagascar	432	Z327
Malawi	MWI	Low income	0,1	Malawi	Malawi	434	Z328
Mali	MLI	Low income	0,1	Mali	Mali	435	Z329
Mauritania	MRT	Low income	0,1	Mauritania	Mauritania	437	Z331
Mozambique	MOZ	Low income	0,1	Mozambico	Mozambique	440	Z333
Myanmar	MMR	Low income	0,1	Myanmar/Birmania	Myanmar/Burma	307	Z206
Nepal	NPL	Low income	0,1	Nepal	Nepal	342	Z234
Niger	NER	Low income	0,1	Niger	Niger	442	Z334
Palestine	PLS	Low income	0,1	Palestina	Palestine	324	Z161
Rwanda	RWA	Low income	0,1	Ruanda	Rwanda	446	Z338
Senegal	SEN	Low income	0,1	Senegal	Senegal	450	Z343
Sierra Leone	SLE	Low income	0,1	Sierra Leone	Sierra Leone	451	Z344
Solomon Islands	SLB	Low income	0,1	Isole Salomone	Solomon Islands	725	Z724
Somalia	SOM	Low income	0,1	Somalia	Somalia	453	Z345
South Sudan	SSD	Low income	0,1	Sud Sudan	South Sudan	467	Z907
Sudan	SDN	Low income	0,1	Sudan	Sudan	455	Z348
Syrian Arab Republic	SYR	Low income	0,1	Siria	Syria	348	Z240
Tanzania	TZA	Low income	0,1	Tanzania	Tanzania	457	Z357
Timor-Leste	TLS	Low income	0,1	Timor Leste	Timor Leste	338	Z242

Nome internazionale World Bank	Code WB	Income group WB	Coefficiente Tasse	Denominazione IT	Denominazione EN	Codice MIN	Codice AT
Togo	TGO	Low income	0,1	Togo	Togo	458	Z351
Tuvalu	TUV	Low income	0,1	Tuvalu	Tuvalu	731	Z732
Uganda	UGA	Low income	0,1	Uganda	Uganda	461	Z353
Yemen, Rep.	YEM	Low income	0,1	Yemen	Yemen	354	Z246
Zambia	ZMB	Low income	0,1	Zambia	Zambia	464	Z355
Bhutan	BTN	Lower middle income	0,2	Bhutan	Bhutan	306	Z205
Bolivia	BOL	Lower middle income	0,2	Bolivia	Bolivia	604	Z601
Cameroon	CMR	Lower middle income	0,2	Cameroon	Cameroon	411	Z306
Comoros	COM	Lower middle income	0,2	Comore	Comoros	417	Z310
Congo, Rep.	COG	Lower middle income	0,2	Congo	Congo	418	Z311
Côte d'Ivoire	CIV	Lower middle income	0,2	Costa d'Avorio	Côte d'Ivoire	404	Z313
Egypt, Arab Rep.	EGY	Lower middle income	0,2	Egitto	Egypt	419	Z336
Eswatini	SWZ	Lower middle income	0,2	Eswatini	Eswatini	456	Z349
Ghana	GHA	Lower middle income	0,2	Ghana	Ghana	423	Z318
Honduras	HND	Lower middle income	0,2	Honduras	Honduras	525	Z511
India	IND	Lower middle income	0,2	India	India	330	Z222
Jordan	JOR	Lower middle income	0,2	Giordania	Jordan	327	Z220
Kenya	KEN	Lower middle income	0,2	Kenya	Kenya	428	Z322
Kyrgyz Republic	KGZ	Lower middle income	0,2	Kirghizistan	Kyrgyzstan	361	Z256
Lebanon	LBN	Lower middle income	0,2	Libano	Lebanon	337	Z229
Micronesia, Fed. Sts.	FSM	Lower middle income	0,2	Stati federati di Micronesia	Federated States of Micronesia	713	Z735
Morocco	MAR	Lower middle income	0,2	Marocco	Morocco	436	Z330
Namibia	NAM	Lower middle income	0,2	Namibia	Namibia	441	Z300
Nicaragua	NIC	Lower middle income	0,2	Nicaragua	Nicaragua	529	Z515
Nigeria	NGA	Lower middle income	0,2	Nigeria	Nigeria	443	Z335
Pakistan	PAK	Lower middle income	0,2	Pakistan	Pakistan	344	Z236
Papua New Guinea	PNG	Lower middle income	0,2	Papua Nuova Guinea	Papua New Guinea	721	Z730
Philippines	PHL	Lower middle income	0,2	Filippine	Philippines	323	Z216
São Tomé and Príncipe	STP	Lower middle income	0,2	Sao Tomé e Príncipe	Sao Tome and Principe	448	Z341
Sri Lanka	LKA	Lower middle income	0,2	Sri Lanka	Sri Lanka	311	Z209
Tajikistan	TJK	Lower middle income	0,2	Tagikistan	Tajikistan	362	Z257
Tunisia	TUN	Lower middle income	0,2	Tunisia	Tunisia	460	Z352
Uzbekistan	UZB	Lower middle income	0,2	Uzbekistan	Uzbekistan	357	Z259
Vanuatu	VUT	Lower middle income	0,2	Vanuatu	Vanuatu	732	Z733
Venezuela, RB	VEN	Lower middle income	0,2	Venezuela	Venezuela	619	Z614
Vietnam	VNM	Lower middle income	0,2	Vietnam	Vietnam	353	Z251

Nome internazionale World Bank	Code WB	Income group WB	Coefficiente Tasse	Denominazione IT	Denominazione EN	Codice MIN	Codice AT
West Bank and Gaza	PSE	Lower middle income	0,2	West Bank and Gaza	West Bank and Gaza	324	Z218
Zimbabwe	ZWE	Lower middle income	0,2	Zimbabwe	Zimbabwe	465	Z337
Albania	ALB	Upper middle income	0,4	Albania	Albania	201	Z100
Algeria	DZA	Upper middle income	0,4	Algeria	Algeria	401	Z301
Argentina	ARG	Upper middle income	0,4	Argentina	Argentina	602	Z600
Armenia	ARM	Upper middle income	0,4	Armenia	Armenia	358	Z252
Azerbaijan	AZE	Upper middle income	0,4	Azerbaijan	Azerbaijan	359	Z253
Belarus	BLR	Upper middle income	0,4	Belorussia	Belarus	256	Z139
Belize	BLZ	Upper middle income	0,4	Belize	Belize	507	Z512
Bosnia and Herzegovina	BIH	Upper middle income	0,4	Bosnia-Erzegovina	Bosnia and Herzegovina	252	Z153
Botswana	BWA	Upper middle income	0,4	Botswana	Botswana	408	Z358
Brazil	BRA	Upper middle income	0,4	Brasile	Brazil	605	Z602
Cabo Verde	CPV	Upper middle income	0,4	Capo Verde	Cape Verde	413	Z307
China	CHN	Upper middle income	0,4	Cina	China	314	Z210
Colombia	COL	Upper middle income	0,4	Colombia	Colombia	608	Z604
Cuba	CUB	Upper middle income	0,4	Cuba	Cuba	514	Z504
Dominica	DMA	Upper middle income	0,4	Dominica	Dominica	515	Z526
Dominican Republic	DOM	Upper middle income	0,4	Repubblica Dominicana	Dominican Republic	516	Z505
Ecuador	ECU	Upper middle income	0,4	Ecuador	Ecuador	609	Z605
El Salvador	SLV	Upper middle income	0,4	El Salvador	El Salvador	517	Z506
Equatorial Guinea	GNQ	Upper middle income	0,4	Guinea equatoriale	Equatorial Guinea	427	Z321
Fiji	FJI	Upper middle income	0,4	Fiji	Fiji	703	Z704
Gabon	GAB	Upper middle income	0,4	Gabon	Gabon	421	Z316
Georgia	GEO	Upper middle income	0,4	Georgia	Georgia	360	Z254
Grenada	GRD	Upper middle income	0,4	Grenada	Grenada	519	Z524
Guatemala	GTM	Upper middle income	0,4	Guatemala	Guatemala	523	Z509
Indonesia	IDN	Upper middle income	0,4	Indonesia	Indonesia	331	Z223
Iran, Islamic Rep.	IRN	Upper middle income	0,4	Iran	Iran	332	Z224
Iraq	IRQ	Upper middle income	0,4	Iraq	Iraq	333	Z225
Jamaica	JAM	Upper middle income	0,4	Giamaica	Jamaica	518	Z507
Kazakhstan	KAZ	Upper middle income	0,4	Kazakhstan	Kazakhstan	356	Z255
Kosovo	XKX	Upper middle income	0,4	Kosovo	Kosovo	272	Z160
Libya	LBY	Upper middle income	0,4	Libia	Libya	431	Z326
Malaysia	MYS	Upper middle income	0,4	Malaysia	Malaysia	340	Z247
Maldives	MDV	Upper middle income	0,4	Maldiva	Maldives	339	Z232

Nome internazionale World Bank	Code WB	Income group WB	Coefficiente Tasse	Denominazione IT	Denominazione EN	Codice MIN	Codice AT
Marshall Islands	MHL	Upper middle income	0,4	Isole Marshall	Marshall Islands	712	Z711
Mauritius	MUS	Upper middle income	0,4	Maurizio	Mauritius	438	Z332
Mexico	MEX	Upper middle income	0,4	Messico	Mexico	527	Z514
Moldova	MDA	Upper middle income	0,4	Moldova	Moldova	254	Z140
Mongolia	MNG	Upper middle income	0,4	Mongolia	Mongolia	341	Z233
Montenegro	MNE	Upper middle income	0,4	Montenegro	Montenegro	270	Z159
North Macedonia	MKD	Upper middle income	0,4	Macedonia del Nord	North Macedonia	253	Z148
Paraguay	PRY	Upper middle income	0,4	Paraguay	Paraguay	614	Z610
Peru	PER	Upper middle income	0,4	Perù	Peru	615	Z611
Samoa	WSM	Upper middle income	0,4	Samoa	Samoa	727	Z726
Serbia	SRB	Upper middle income	0,4	Serbia	Serbia	271	Z158
South Africa	ZAF	Upper middle income	0,4	Sudafrica	South Africa	454	Z347
St. Lucia	LCA	Upper middle income	0,4	Santa Lucia	Saint Lucia	532	Z527
St. Vincent and the Grenadines	VCT	Upper middle income	0,4	Saint Vincent e Grenadine	Saint Vincent and the Grenadines	533	Z528
Suriname	SUR	Upper middle income	0,4	Suriname	Suriname	616	Z608
Thailand	THA	Upper middle income	0,4	Thailandia	Thailand	349	Z241
Tonga	TON	Upper middle income	0,4	Tonga	Tonga	730	Z728
Turkey	TUR	Upper middle income	0,4	Turchia	Turkey	351	Z243
Turkmenistan	TKM	Upper middle income	0,4	Turkmenistan	Turkmenistan	364	Z258
Ukraine	UKR	Upper middle income	0,4	Ucraina	Ukraine	243	Z138
American Samoa	ASM	High income	1,0	Samoa americane	American Samoa	726	Z725
Andorra	AND	High income	1,0	Andorra	Andorra	202	Z101
Antigua and Barbuda	ATG	High income	1,0	Antigua e Barbuda	Antigua and Barbuda	503	Z532
Aruba	ABW	High income	1,0	Aruba	Aruba	603	Z501
Australia	AUS	High income	1,0	Australia	Australia	701	Z700
Austria	AUT	High income	1,0	Austria	Austria	203	Z102
Bahamas, The	BHS	High income	1,0	Bahamas	Bahamas	505	Z502
Bahrain	BHR	High income	1,0	Bahreïn	Bahrain	304	Z204
Barbados	BRB	High income	1,0	Barbados	Barbados	506	Z522
Belgium	BEL	High income	1,0	Belgio	Belgium	206	Z103
Bermuda	BMU	High income	1,0	Bermuda	Bermuda	508	Z400
British Virgin Islands	VGB	High income	1,0	Isole Vergini Britanniche	British Virgin Islands	539	Z525
Brunei Darussalam	BRN	High income	1,0	Brunei Darussalam	Brunei Darussalam	309	Z207
Bulgaria	BGR	High income	1,0	Bulgaria	Bulgaria	209	Z104
Canada	CAN	High income	1,0	Canada	Canada	509	Z401
Cayman Islands	CYM	High income	1,0	Isole Cayman	Cayman Islands	511	Z530
Chile	CHL	High income	1,0	Cile	Chile	606	Z603

Nome internazionale World Bank	Code WB	Income group WB	Coefficiente Tasse	Denominazione IT	Denominazione EN	Codice MIN	Codice AT
Costa Rica	CRI	High income	1.0	Costa Rica	Costa Rica	513	Z503
Croatia	HRV	High income	1,0	Croazia	Croatia	250	Z149
Curaçao	CUW	High income	1,0	Curaçao	Curaçao	620	n.d.
Cyprus	CYP	High income	1,0	Cipro	Cyprus	315	Z211
Czech Republic	CZE	High income	1,0	Repubblica ceca	Czech Republic	257	Z156
Denmark	DNK	High income	1,0	Danimarca	Denmark	212	Z107
Estonia	EST	High income	1,0	Estonia	Estonia	247	Z144
Faroe Islands	FRO	High income	1,0	Isole Fær Øer	Faroe Islands	213	Z108
Finland	FIN	High income	1,0	Finlandia	Finland	214	Z109
France	FRA	High income	1,0	Francia	France	215	Z110
French Polynesia	PYF	High income	1,0	Polinesia francese	French Polynesia	724	Z723
Germany	DEU	High income	1,0	Germania	Germany	216	Z112
Gibraltar	GIB	High income	1,0	Gibilterra	Gibraltar	218	Z113
Greece	GRC	High income	1,0	Grecia	Greece	220	Z115
Greenland	GRL	High income	1,0	Groenlandia	Greenland	520	Z402
Guam	GUM	High income	1,0	Isola di Guam	Guam	536	Z706
Guyana	GUY	High income	1,0	Guyana	Guyana	612	Z606
Hong Kong SAR, China	HKG	High income	1,0	Hong Kong	Hong Kong	329	Z221
Hungary	HUN	High income	1,0	Ungheria	Hungary	244	Z134
Iceland	ISL	High income	1,0	Islanda	Iceland	223	Z117
Ireland	IRL	High income	1,0	Irlanda	Ireland	221	Z116
Isle of Man	IMN	High income	1,0	Isola di Man	Isle of Man	228	Z122
Israel	ISR	High income	1,0	Israele	Israel	334	Z226
Italy	ITA	High income	1,0	Italia	Italy	100	n.d.
Japan	JPN	High income	1,0	Giappone	Japan	326	Z219
Korea, Rep.	KOR	High income	1,0	Corea del Sud	South Korea	320	Z213
Kuwait	KWT	High income	1,0	Kuwait	Kuwait	335	Z227
Latvia	LVA	High income	1,0	Lettonia	Latvia	248	Z145
Liechtenstein	LIE	High income	1,0	Liechtenstein	Liechtenstein	225	Z119
Lithuania	LTU	High income	1,0	Lituania	Lithuania	249	Z146
Luxembourg	LUX	High income	1,0	Lussemburgo	Luxembourg	226	Z120
Macao SAR, China	MAC	High income	1,0	Macao	Macao	338	Z231
Malta	MLT	High income	1,0	Malta	Malta	227	Z121
Monaco	MCO	High income	1,0	Monaco	Monaco	229	Z123
Nauru	NRU	High income	1,0	Nauru	Nauru	715	Z713
Netherlands	NLD	High income	1,0	Paesi Bassi	Netherlands	232	Z126
New Caledonia	NCL	High income	1,0	Nuova Caledonia	New Caledonia	718	Z716
New Zealand	NZL	High income	1,0	Nuova Zelanda	New Zealand	719	Z719
Northern Mariana Islands	MNP	High income	1,0	Isole Marianne Settentrionali	Northern Mariana Islands	711	Z710
Norway	NOR	High income	1,0	Norvegia	Norway	231	Z125
Oman	OMN	High income	1,0	Oman	Oman	343	Z235
Palau	PLW	High income	1,0	Palau	Palau	720	Z734
Panama	PAN	High income	1,0	Panama	Panama	530	Z516
Poland	POL	High income	1,0	Polonia	Poland	233	Z127
Portugal	PRT	High income	1,0	Portogallo	Portugal	234	Z128

Nome internazionale World Bank	Code WB	Income group WB	Coefficiente Tasse	Denominazione IT	Denominazione EN	Codice MIN	Codice AT
Puerto Rico	PRI	High income	1,0	Porto Rico	Puerto Rico	234	Z518
Qatar	QAT	High income	1,0	Qatar	Qatar	345	Z237
Romania	ROU	High income	1,0	Romania	Romania	235	Z129
Russian Federation	RUS	High income	1,0	Federazione russa	Russian Federation	245	Z154
San Marino	SMR	High income	1,0	San Marino	San Marino	236	Z130
Saudi Arabia	SAU	High income	1,0	Arabia Saudita	Saudi Arabia	302	Z203
Seychelles	SYC	High income	1,0	Seychelles	Seychelles	449	Z342
Singapore	SGP	High income	1,0	Singapore	Singapore	346	Z248
Sint Maarten (Dutch part)	SXM	High income	1,0	Sint Maarten (NL)	St Maarten (NL)	621	n.d.
Slovak Republic	SVK	High income	1,0	Slovacchia	Slovakia	255	Z155
Slovenia	SVN	High income	1,0	Slovenia	Slovenia	251	Z150
Spain	ESP	High income	1,0	Spagna	Spain	239	Z131
St. Kitts and Nevis	KNA	High income	1,0	Saint Kitts e Nevis	Saint Kitts and Nevis	534	Z533
St. Martin (French part)	MAF	High income	1,0	Saint-Martin (FR)	Saint Martin (FR)	542	n.d.
Sweden	SWE	High income	1,0	Svezia	Sweden	240	Z132
Switzerland	CHE	High income	1,0	Svizzera	Switzerland	241	Z133
Taiwan, China	TWN	High income	1,0	Taiwan	Taiwan	363	Z217
Trinidad and Tobago	TTO	High income	1,0	Trinidad e Tobago	Trinidad and Tobago	617	Z612
Turks and Caicos Islands	TCA	High income	1,0	Isole Turks e Caicos	Turks and Caicos Islands	537	Z519
United Arab Emirates	ARE	High income	1,0	Emirati Arabi Uniti	United Arab Emirates	322	Z215
United Kingdom	GBR	High income	1,0	Regno Unito	United Kingdom	219	Z114
United States	USA	High income	1,0	Stati Uniti d'America	United States of America	536	Z404
Uruguay	URY	High income	1,0	Uruguay	Uruguay	618	Z613
Vatican City State	VAT	High income	1,0	Stato della Città del Vaticano	Vatican City State	246	Z106